ORIGINALE / COPIA

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

^^^^^^^^^^^^^^^

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 71 del registro Anno 2016

**OGGETTO:Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese**

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

L'anno **duemilasedici** addì sei del mese di OTTOBRE alle ore 19,00 nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.
Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTINA Gandolfo | P | 9 | CASCIO Mario (1952) | P |
| 2 | CASCIO Santina Maria | P | 10 | DOLCE Domenico | P |
| 3 | MACALUSO Giuseppina | P | 11 | DI FIORE Antonino | P |
| 4 | RINALDI Giuseppina Rosalia | A | 12 | CIRAULO Sandra | P |
| 5 | LIPANI Maria | P | 13 | D'IPPOLITO Gandolfo | P |
| 6 | CURATOLO Barbara | P | 14 | SIRAGUSA Francesco | A |
| 7 | LO VERDE Gandolfo | P | 15 | CASCIO Mario (1989) | P |
| 8 | BORGESE Enzo | P | | | |

Assenti i consiglieri: RINALDI, SIRAGUSA.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: SINDACO, SILVESTRI, Lipani, TRAINA
Con la partecipazione del segretario comunale dott. Giovanni Impastato, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

**OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese**

**Il Responsabile del Servizio Affari Legali sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non versare in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.**

**PREMESSO** che:
- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- il secondo comma dell'articolo 194 prevede che "Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

**CONSIDERATO** che:
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

**ATTESO** che la Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana con la pronuncia n. 18/2016/PAR del 13 gennaio u.s., mutando il precedente orientamento ermeneutico, ha ammesso la possibilità di procedere, conformemente ai principi di tutela

stabiliti dall'art. 163 del D. Lgs 267/2000, (come sostituito dall'art. 74 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126), al riconoscimento e pagamento dei debiti fuori bilancio, ivi incluso quello di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 194 TUEL durante le fasi di esercizio provvisorio e/o gestione provvisoria.

**VISTA** la Sentenza del Tribunale di Termini Imerese notificata in data 01/03/2016, prot. n. 2366 che condanna il Comune di Polizzi Generosa al pagamento della somma di € 20.776.41 oltre interessi dalla presente decisione al saldo a favore del Dott. Salvatore Cassisi, condanna inoltre il Comune di Polizzi Generosa al pagamento nei confronti del Dott. Cassisi delle spese di lite che liquida in € 4.194,00 per onorari di difesa ed € 238,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, pone le spese di CTU, già liquidate, a carico del Comune

**RITENUTO** che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO che** questo ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/10/2015 ha approvato il bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015-2017;

**ATTESO CHE** questo ente opera in regime di esercizio provvisorio a seguito del differimento del termine di approvazione del bilancio 2016 al 30 aprile 2016 operato con Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016).

**PRESO ATTO** dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/1990 come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991;

**PRESO ATTO** altresì che la presente proposta deve essere munita del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## PROPONE

1. **DI PROVVEDERE** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari ad € 27.389,69 di cui alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 191/2016 del 24/02/2016
2. **DI INDICARE** per la copertura del debito fuori bilancio il cap. 2179, del bilancio di esercizio 2016;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Affari legali la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese**

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Lì 26.04.2016

Il Responsabile della I Area

D.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole -

lì 03 GIU. 2016 Prot. int. 27/2016

Il Responsabile della II Area

Dott. Mario Cavallaro

Visto per la legittimità dell'atto:

Lì

Il Segretario Comunale

Dott. G. Impastato

PEC

Avv. ADRIANA PANDOLFO
Via Francesco Crispi n° 258 - 90139 - PALERMO
Tel. 091.34.91.46 - Cell. 334.31.36.188
adrianapandolfo@alice.it
adrianapandolfo@pec.it

Palermo, 2 maggio 2016

-4 MAG. 2016
PROT. DI ENTRATA N. 4865
CAT. ..... CL. .....

Preg.mo Signore
Avv. Claudio Trovato
claudiotrovato@pec.it

Spett.le
COMUNE di
POLIZZI GENEROSA (PA)
comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Dott. Salvatore Cassisi / Comune di Polizzi Generosa.
Risarcimento danni. Tribunale Termini Imerese – R.G. n. 2187/2013 – Dott.ssa. M. Stocco. Sentenza n. 191 del 24/02/2016.

Preg.mo Avvocato,
con sentenza n. 191 del 24/02/2016 – notificata a mezzo p.e.c. *ex* L. 53/1994 il successivo 29/02/2016 - il Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto il diritto del dott. Salvatore Cassisi ad essere risarcito dei danni subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 10/05/2012, condannando il Comune di Polizzi Generosa al pagamento della somma di € 20.776,41, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, delle spese di lite e delle spese di CTU nonché dell'imposta di registro.

Pertanto, Le sarei grata se volesse invitare il Suo assistito, che legge per conoscenza, a disporre, entro e non oltre 15 giorni, decorrenti dalla ricezione della presente, il pagamento in favore del dott. Cassisi delle seguenti somme:

| | |
|---|---|
| A. sorte liquidata in sentenza | 20.776,41 |
| B. interessi legali al 02/05/2016 | 7,74 |
| C. spese di lite liquidate in sentenza: | |
| - onorari liquidati | 4.194,00 |
| spese generali 15% | 629,10 |
| C.P.A. 4% | 192,92 |
| I.V.A. 22% | 1.103,52 |
| | 6.119,54 |
| - spese | 238,00 |
| | 6.357,54 |
| D. spese di CTU | 250,00 |
| **TOTALE (A + B + C + D)** | **€ 27.389,69** |

AREA III
Ass Silvestri
15.2016

Mi duole doverLe significare che decorso infruttuosamente il predetto termine, mi vedrò costretta – mio malgrado – ad adire le competenti sedi giudiziarie per la migliore tutela delle ragioni del mio assistito, in conformità all'incarico conferitomi.

RingraziandoLa anticipatamente, mi è gradito porgerLe cordiali saluti.

- Avv. Adriana Pandolfo -

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 24/02/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2187 dell'anno 2013 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

CASSISI SALVATORE , con il patrocinio dell'avv. PANDOLFO ADRIANA, con elezione di domicilio in via Francesco Crispi, 258 PALERMO, presso il difensore avv. PANDOLFO ADRIANA

PARTE ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (C.F. 83000690822), con il patrocinio dell'avv. TROVATO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in V.LE DELLE ALPI, 52 PALERMO, presso il difensore avv. TROVATO CLAUDIO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danno

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi

atti difensivi, ai quali si rinvia.

## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

La vicenda in esame può essere ricostruita, in punto di fatto, sulla scorta della prova testimoniale raccolta nel giudizio e della relazione di servizio dei Vigili Urbani del Comune di Polizzi Generosa del 12.5.2013.

Ed invero dalla deposizione del teste Albanese risulta confermato che, in data 10 maggio 2012, alle ore 15,30 circa, il Cassisi percorreva in bicicletta, in compagnia del sig. Salvatore Albanese, la strada statale S.S. 643 che porta dal centro abitato del Comune di Polizzi Generosa al raccordo con la strada statale S.S. 120, direzione Tremonzelli.

L'attore, mentre percorreva detta strada, al fine di liberare la carreggiata e agevolare il passaggio di un camion, s'immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa. Imboccato detto svincolo, il Cassisi avvistava, all'improvviso, teso lungo tutta la carreggiata, un filo metallico, non segnalato e non visibile, che ostruiva il passaggio.

Per evitare l'impatto con il cavo, l'attore effettuava una brusca frenata a seguito della quale la propria bicicletta si ribaltava e lo stesso veniva sbalzato di sella, precipitando al suolo.

A causa dell'impatto, l'attore riportava lesioni fisiche per le quali veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Madonna SS dell'Alto.

Le risultanze della prova testimoniale risultano confermate dagli accertamenti contenuti nella relazione di servizio dei Vigili Urbani del comune di Polizzi Generosa del 12.5.2012, ove si fa riferimento alla presenza, nella strada comunale che conduce alla istituenda area artigianale, di una recinzione con fil di ferro, posta a servizio di un'attività di pascolo abusivo.

Così ricostruita la dinamica dei fatti, va rilevato che, ai fini della decisione della presente controversia, risulta necessario esaminare anzitutto la posizione dell'ente locale convenuto.

Ed invero, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. 15383 del 2006; Cass., n. 3253 del 2012; Cass., 16542 del 2012).

La Suprema Corte ha chiarito che "La responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta

disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni (nella specie una strada pubblica); tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode".

Il soggetto che invochi la responsabilità delle Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione a danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. civ., 1° ottobre 2004, n. 19653). Sarà la controparte pubblica (l'Amministrazione Pubblica o l'ente gestore) a dover provare il caso fortuito.

Nel caso di specie, l'esistenza di un potere di custodia da parte del comune convenuto, sulla sede stradale in cui si è verificato il sinistro, non solo non risulta contestata ma appare comprovata dagli atti amministrativi posti in essere dall'ente locale, una volta appresa la notizia dell'incidente.

Ed invero, le attività volte all'accertamento dell' illegittimità della recinzione e alla successione riduzione in pristino dello stato dei luoghi impongono di ritenere certamente esistente una relazione di

disponibilità tra la res e l'ente locale ( cfr. documentazione prodotta nel fascicolo di parte convenuta).

Risulta provata anche l'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra le condizioni della strada e gli eventi dannosi oggetto di causa.

Dalla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, infatti, è emerso che la manovra di frenata che ha determinato la caduta dell'attore sia stata, a sua volta, provocata dall'avvistamento dell'ostacolo imprevedibile costituito dal filo metallico sospeso su una sede stradale destinata alla libera circolazione dei veicoli.

Non risulta essere stata fornita, invece, la prova, da parte della convenuta, del caso fortuito.

Ed invero, l'apposizione da parte di terzi della rete metallica sulla sede stradale non costituisce, di per sé sola considerata, la conferma dell'esistenza di un fattore causale esterno, oggettivo e imprevedibile, rispetto al quale il demanio stradale sia stato solo occasione e non concausa dell'evento.

Ed invero nessuna prova è stata fornita da parte convenuta sull'attività di controllo e manutenzione sulla sede stradale né risulta dimostrato che la recinzione abusiva fosse stata collocata solo immediatamente prima del sinistro.

La mancata dimostrazione del caso fortuito impone di ritenere comune convenuto responsabile per i danni occorsi all'attore.

Ciò posto, deve essere esaminata la domanda risarcitoria formulata da Cassisi Salvatore.

Occorre, sul punto, rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze,

tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

"E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non

patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

"Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.

Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, comprensivo sia della lesione all'integrità psico- fisica in seno dinamico che del dolore

connesso alla patologia sofferta, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle del tribunale di Milano.

Ed invero, il Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuizione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano (cfr. Cass. n. 17879/11; Cass. n. 14402/11).

Ciò posto, le lesioni occorse a Cassisi Salvatore hanno provocato un danno all'integrità psicofisica di costui, per la cui quantificazione occorre fare integralmente rinvio alle valutazioni coerenti e lineari del CTU.

Applicando le tabelle milanesi, può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente sia pari a €9.699,00, utilizzando il valore punto € 2.008,14 (determinato tenuto conto delle sofferenze morali)

moltiplicato per la percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età del danneggiato.

Va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea di giorni 50 (totale) di giorni 50 (parziale al 50%).

Considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida ad equità la somma di euro complessive di € 7200,00 .

In considerazione della natura micropermanente delle lesioni subite e della valutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di tutti i riflessi che le lesioni hanno provocato sul danneggiato, non appare necessario procedere ad un' ulteriore maggiorazione al fine di personalizzare il danno subito.

Risulta altresì congruamente dimostrato il danno patrimoniale per esborsi per spese mediche e per spese di collaborazione nell'attività lavorativa dell'attore pari a € 2605,00.

Si perviene così all'importo complessivo di € € 19.504,00.

Poiché il diritto al conseguimento di tali somme è sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.

A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. "interessi compensativi", che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato: sicché tali interessi compensativi ammontano euro 1.272,41.

Si perviene così al risultato complessivo di € 20.776,41, oltre interessi legali decorrenti dalla presente decisione e fino al saldo, al cui pagamento va condannato il comune convenuto.

In applicazione del principio della soccombenza, il comune di Polizzi Generosa va condannato a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014 , in complessivi euro 4194,00 per onorari di difesa, ed euro 238,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.

Le spese di CTU, già liquidate in atti, si pongono definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento delle domande proposte in atto di citazione condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 20.776,41 oltre interessi legali decorrenti dalla presente decisione e fino al saldo;

condanna il convenuto a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014 , in complessivi euro 4194,00 per onorari di difesa, ed euro 238,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;

pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico del convenuto;

indica, in relazione al disposto degli artt. 59 lettera d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, nella parte convenuta, la parte obbligata, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 24/02/2016 .

Il Giudice

*dott.ssa Monica Stocco*

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Prov. di Palermo
Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205
sito internet:www.comune.polizzi.pa.it


Prot.n. 6204 Del 09/06/2016

Al Revisore dei Conti
Dott. Paolo Ancona
tramite il responsabile del Servizio Finanziario
S E D E
e,p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
S E D E
All'Avv. Adriana Pandolfo
Via Generale Arimondi n. 2/Q
90143 Palermo

Oggetto: Trasmissione proposta di deliberazione di riconoscimento D.F.B.- Causa Cassisi Salvatore/Comune di Polizzi Generosa. Sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 191/2016.

In allegato alla presente si trasmette, proposta di deliberazione di riconoscimento del D.F.B di cui in oggetto, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, per l'acquisizione del prescritto parere ai sensi dell'art. 239 TUEL.

Il Responsabile 1ª Area
D.ssa Ferrazza Gandolfa

## COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

**PROV. PALERMO**

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
22 GIU. 2016
PROT. DI ENTRATA N. 6762
CAT. ..... CL. .....

**REVISORE UNICO DEI CONTI Dott. PAOLO ANCONA.**
**NOMINATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL SEI GIUGNO 2013.**

**VERBALE N.64**

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 08,45, il Revisore Unico ell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni, ha redatto il presente verbale.

Preliminarmente il Revisore osserva che, stante la sua nomina avvenuta in data 6 giugno 013, alla data odierna il suo mandato è scaduto per decorso del termine triennale. Svolge quindi la ıa funzione in regime di "prorogatio" (entro il termine massimo di giorni 45) in attesa del ›mpletamento delle procedure per la nomina del nuovo Revisore.

Ciò premesso, il Revisore prende in esame la proposta di deliberazione per il Consiglio omunale predisposta dalla prima area ufficio contenzione ed avente ad oggetto "riconoscimento :bito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) D. Lgs 267/2000 del Tribunale di Termini ıerese. L'importo del quale si propone il riconoscimento quale debito dell'Ente è pari ad euro '.389,69 e consegue alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile - n. 191 del /02/2016 per il procedimento di risarcimento danni R.G. 2187/2013.

**IL REVISORE DEI CONTI,**

**Vista** la proposta di deliberazione;

**Vista** la sentenza citata;

**Vista** la richiesta di pagamento pervenuta in data 4/5/2016 da parte dell'Avvocato della ıtroparte nonché i conteggi di liquidazione in essa contenuti che risultano coerenti con quanto ıidato in sentenza;

**Considerato** l'obbligo indifferibile di procedere al pagamento, fermo restando le valutazioni l'ente dovrà effettuare sia in ordine alla eventuale appellabilità della sentenza e sia in ordine alle ntuali azioni di rivalsa esperibili.

Considerato che il debito qui in esame non trova previsione nel bilancio dell'esercizio 2015 in termini di residui ne in termini di fondi accantonati; ed occorre quindi riportare lo stesso 'ambito delle previsioni contabili a salvaguardia degli equilibri del bilancio.

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei relativi servizi.

'RIME

**PARERE FAVOREVOLE**, all'adozione della deliberazione consiliare proposta con ıtazione della spesa all'intervento 01.11/1.1099.99.999 del bilancio dell'esercizio 2016 in corso ›provazione da parte del Consiglio Comunale. Si prende atto che tale approvando bilancio di

previsione prevede all'intervento citato la necessaria disponibilità non impegnata e che lo stesso bilancio non prevede altro fondo per contenzioso per la copertura del debito qui in esame.

Il Revisore richiede espressamente che l'adozione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale avvenga successivamente alla esecutività della deliberazione dello stesso Organo avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio.

Alle ore 9,30 il Revisore chiude la prima parte della sua seduta e redige il presente verbale.

IL REVISORE UNICO

(Dott. Paolo Ancona)

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

**Provincia di Palermo**

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 - Fax 0921 688205
PEC: segreteria.polizzi@pec.it
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it


## VERBALE N. 14 / 2016

## della I Commissione Consiliare

L'anno **2016**, il giorno **8** del mese di **luglio**, alle **ore 18:30**, in Polizzi Generosa, nella stanza del Sindaco nel Palazzo Comunale, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota del Presidente prot. 7154 del 5 luglio 2016, con il seguente o.d.g.:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A) d.lgs. 267/2000, sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese;
2. Varie ed eventuali

Sono presenti per la I Commissione:

| | |
|---|---|
| Lo Verde Gandolfo | Presidente |
| Lipani Maria | Componente |
| Curatolo Barbara | Componente |
| Dolce Domenico | Componente |
| Cascio Mario (1952) | Componente |

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Sono inoltre presenti l'assessore Silvestri Sandro, con delega agli Affari generali e legali, e l'avvocato Claudio Trovato, esperto in materia giuridico-amministrativa del Comune di Polizzi Generosa.
Il presidente ringrazia tutti i presenti e comunica che il comandante della P.M., invitato alla commissione, risulta assente per improrogabili impegni già assunti come risulta da sua comunicazione.

Il Presidente della Commissione precisa che nella seduta precedente si era deciso di rinviare l'approvazione del riconoscimento del debito fuori bilancio sentenza n. 191/2016 del 24/02/2016 del Tribunale di Termini Imerese alla seduta successiva per ulteriori analisi alla presenza dell'assessore Silvestri e dell'avvocato Trovato.
Si passa alla discussione del primo punto all'o.d.g.
L'assessore Silvestri relaziona sull'argomento precisando che la fattispecie configura l'ipotesi di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A del D.Lgs. n. 267/2000 si tratta di sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sezione Civile - notificata al Comune di Polizzi Generosa in data 01/03/2016, prot. N. 2366 diventata esecutiva.
L'avvocato Claudio Trovato ricostruisce la dinamica dei fatti della controversia. La condanna del Comune deriva ex art 2051 c.c "culpa in vigilando". Si tratta di una responsabilità oggettiva che può

venire meno solo se l'Ente prova il caso fortuito o la forza maggiore. Nel caso di specie la presenza nella strada comunale che conduce all'area artigianale di una recinzione in fil di ferro posta a servizio di un'attività di pascolo abusivo viene confermato dalla relazione di servizio dei Vigili Urbani del comune di Polizzi Generosa.
Da cui deriva il potere di custodia da parte del Comune e che la caduta sia stata provocata da un ostacolo imprevedibile (fil di ferro). Non si è potuto dimostrare l'esistenza di una continua attività di controllo della sede stradale o che tale recinzione abusive fosse stata collocate solo poco prima del sinistro. Il giudice istruttore nomina un CTU che accerta i fatti.
Questi elementi portano a riconoscere il danno subito e condannare il comune di Polizzi Generosa.
L'avvocato Trovato asserisce che mancano i presupposti oggettivi e soggettivi per appellare la sentenza sicché ha consigliato di non si fare appello poiché lo stesso avrebbe comportato solamente un aggravio di costi per l'Ente.
Il consigliere Lo Verde chiede perché non si è fatta precedentemente una transazione. L'avvocato Trovato spiega che nelle controversie con tali tipi di danni finché non vi è un giudice che accerta i fatti e i danni non è opportuno transigere perché in tal caso l'Ente pubblico si troverebbe a dover dimostrare la convenienza e deve dimostrare di perseguire il pubblico interesse.
Il consigliere Dolce ringrazia l'avv. Trovato per aver illustrato chiaramente la tematica.
L'avvocato Claudio Trovato ribadisce che il debito nascente dal presente atto va riconosciuto dall'organo consiliare poiché derivante da sentenza esecutiva riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.194 del Tuel n.267/2000. Evidenzia inoltre che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito affermando che: "il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito". Ossia per i debiti derivanti da sentenze esecutive il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto.
Si apprende che vi è la possibilità di eventuali azioni di rivalsa esperibili nei confronti dei Sigg. Cuccia soggetti che hanno apposto la rete metallica sulla sede stradale a servizio di un pascolo abusivo. L'assessore Silvestri rende noto in proposito che è pervenuto decreto di fissazione di udienza da parte del Tribunale di Termini Imerese e che il Comune in tale sede si costituirà parte civile.
Dopo un'attenta analisi e discussione sull'argomento, la proposta viene messa ai voti.
I consiglieri, all'unanimità, prendono atto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Il Presidente **alle ore 20:00 dichiara chiusa la seduta.**
Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Maria Lipani
f.to Domenico Dolce
f.to Mario Cascio (1989)

f.to Assessore Silvestri Sandro
f.to Avvocato Trovato Claudio

All. A)

copia

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

**Provincia di Palermo**

**Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205**

**a Area - Servizio Polizia Municipale** Via San Pietro, 10 - Tel 0921.649691 Fax 0921.649583

Prot. N. 613 P.M./ U. del 12/05/2012

OGGETTO: RELAZIONE DI SERVIZIO
Introduzione di animali nel fondo di proprietà del Comune di Polizzi Generosa e pascolo abusivo, oltre che rinvenimento di baracca metallica. Località: Contrada Campo – Area artigianale.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
14 MAG. 2012
PROT DI ENTRATA N. 5118
CAT ..... CL .....

Al Sig. Sindaco

Al Responsabile della 4ª Area
Servizio Patrimoniale

All'Ass.re Comunale ai Contenziosi

SEDE

All'A.S.P. n. 6 – Unità Operativa Veterinaria
Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Distretto n° 2 di
90027 PETRALIA SOTTANA (PA)

Premesso:

- che in data 11/05/2012 questa Polizia Municipale veniva a conoscenza verbalmente dal Sig. CASSISI Salvatore, residente a Polizzi Generosa, che mentre percorreva la S.S. 643, in prossimità dell'area artigianale, si immetteva nella strada comunale che reca all'istituenda area artigianale e a causa di un filo di ferro poco visibile posto trasversalmente alla strada, utilizzato per evitare l'uscita di animali al pascolo, lo urtava e cadeva rovinosamente al suolo, procurandosi la rottura della clavicola;
- che l'area suddetta è di proprietà comunale e, pertanto, non dovrebbe essere utilizzata a scopo di pascolo, poiché la stessa sarà utilizzata come area artigianale.

Ciò premesso,

In data 12 maggio 2012, alle ore 15,30 circa, i sottoscritti rispettivamente Ufficiale ed Agente di P.G., LAVANCO Gioacchino Ispettore di P.M. Responsabile e SFERRAZZA PAPA Mario Assistente di P.M., appartenenti al Servizio di Polizia Municipale di Polizzi Generosa, si sono recati in Contrada Campo, nell'area dell'istituenda area artigianale ed è stato accertato che l'area (anche adiacente la S.S. 643) tutta risulta recintata con filo di ferro (forse anche portatore di corrente elettrica a 12 volt) e picchetti, la quale viene utilizzata come pascolo (evidentemente abusivo).

Nell'area oggetto di caduta da parte del Sig. CASSISI (innesto dal Km. 0+700 della S.S. 643) è stato notato il filo di ferro spezzato.
All'interno della stessa si notavano bovini al pascolo. Recatoci nella zona dall'accesso adiacente la fabbrica Siciliana Precompressi, è stato notato che la barra di accesso era spostata e, a circa 400 metri, il passaggio era bloccato da una griglia di ferro.
Nell'immediatezza giungeva sui luoghi il Sig. CUCCIA Antonio A) e residente to all'Ufficio, il quale dichiarava che i bovini erano di sua proprietà oltre che dei propri fratelli CUCCIA Giuseppe, n osa e residente a 8, e CUCCIA Salvatore, nato vi residente in Via
Al fine di verificare l'entità del pascolo (evidentemente abusivo), gli scriventi hanno chiesto al Sig. CUCCIA Antonio di aprire il passaggio onde consentirci di accedere all'area.
Questa è stata rinvenuta in stato di precarie condizioni igieniche sanitarie, deiezioni di bovini ovunque, animali sparsi nell'area, è stata rinvenuta una baracca metallica ove all'interno sono posti numerosi attrezzi, oltre che formaggi (caciocavallo) appesi a stagionare, nelle vicinanze di essa è stato realizzato un focolare in pietra atto per la cottura e la realizzazione di prodotti caseari, e poco più oltre una baracca movibile con diversi contenitori per realizzare prodotti caseari e una modesta quantità di formaggi posti a stagionare all'aperto.
Nella stessa area, inoltre, è stato rinvenuto un mezzo agricolo riportante la seguente targa PA17765, che ai controlli al sito della Motorizzazione Civile risulta essere di proprietà: CUCCIA Giuseppe, nato il

Di quanto sopra accertato sono stati eseguiti i rilievi fotografici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione di servizio.

La presente viene trasmessa al Sig. Sindaco, al Responsabile della 4ª Area – Settore Patrimoniale e all'Ass.re comunale ai contenziosi, in quanto si ravvisa il reato previsto dagli articoli del Codice Penale:

- 631 (Usurpazione),
- 632 (Modificazione dello stato dei luoghi),
- 633 (Invasione di terreni o edifici),
- 636 (Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo),

che sono perseguibili a querela di parte, ma poiché trattasi di terreno, fondo o edificio pubblico o destinato ad uso pubblico, si procede d'Ufficio all'informativa di reato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 639-bis del Codice Penale.

Pertanto, al fine di informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria, si invita il Responsabile della 4ª Area – Settore Patrimoniale, a comunicare tempestivamente a questo Ufficio se l'area in questione sia stata concessa in locazione ai Sigg. CUCCIA Antonio, CUCCIA Giuseppe e CUCCIA Salvatore, oltre che a fornire le esatte indicazioni catastali dell'area artigianale. Nel caso in cui dovesse risultare che l'area viene utilizzata abusivamente e anche come pascolo abusivo, si suggerisce l'emissione di

ordinanza per il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione della baracca e quant'altro sopra accertato.

La presente viene anche trasmessa all'A.S.P. 6 - Unità Operativa Veterinaria - Dipartimento di Prevenzione Veterinario - Distretto n° 2 di Petralia Sottana, per segnalare il precario stato di igiene e salubrità degli animali e del contesto accertato e, comunque, per i rilievi e i controlli di propria competenza. Si fa rilevare che dagli atti d'Ufficio è emerso che i Sigg. CUCCIA Giuseppe e CUCCIA Salvatore sono titolari di azienda zootecnica con codice aziendale nr. IT058PA029, mentre non si è a conoscenza se il Sig.- CUCCIA Antonio sia titolare di azienda zootecnica né se abbia il codice aziendale precitato.

Si invita, infine, codesta spett.le A.S.P. 6 – Servizio Veterinario di Petralia Sottana a comunicare gli esiti a questa Polizia Giudiziaria operante, al fine dell'eventuale inoltro alla competente Autorità Giudiziaria in quanto elementi probatori.

Distinti saluti.

L'Agente di P.G.
Assistente di P.M.
(Mario SFERRAZZA PAPA)

L'Ufficiale di P.G.
Il Responsabile del Servizio P.M.
(Isp. Pr. P.M. Gioacchino LAVANCO)

POLIZZI GENEROSA
POLIZIA MUNICIPALE

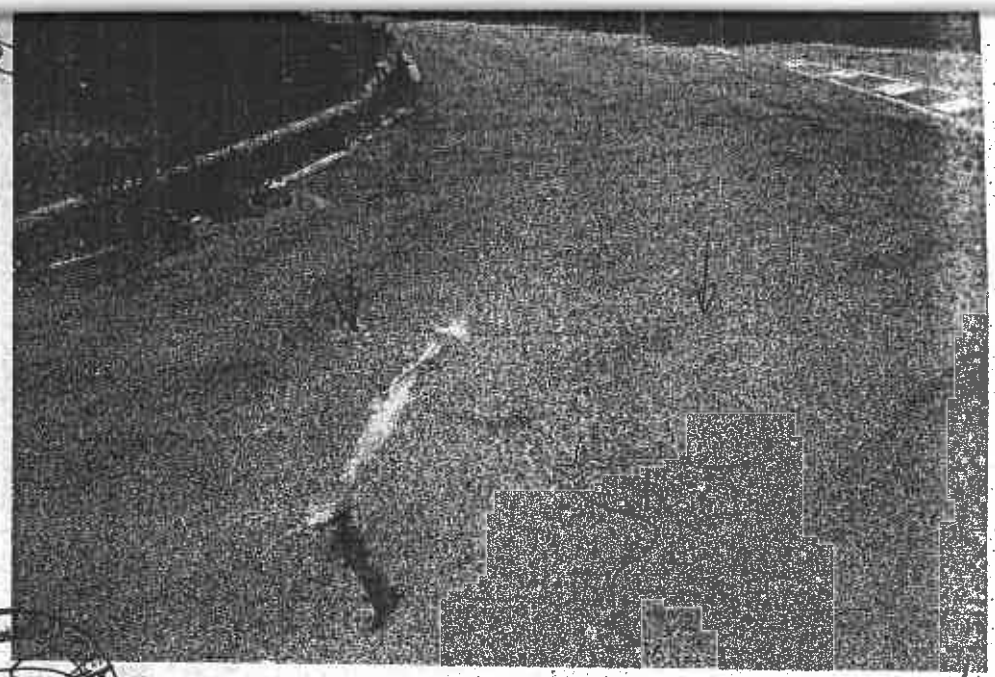

4

1

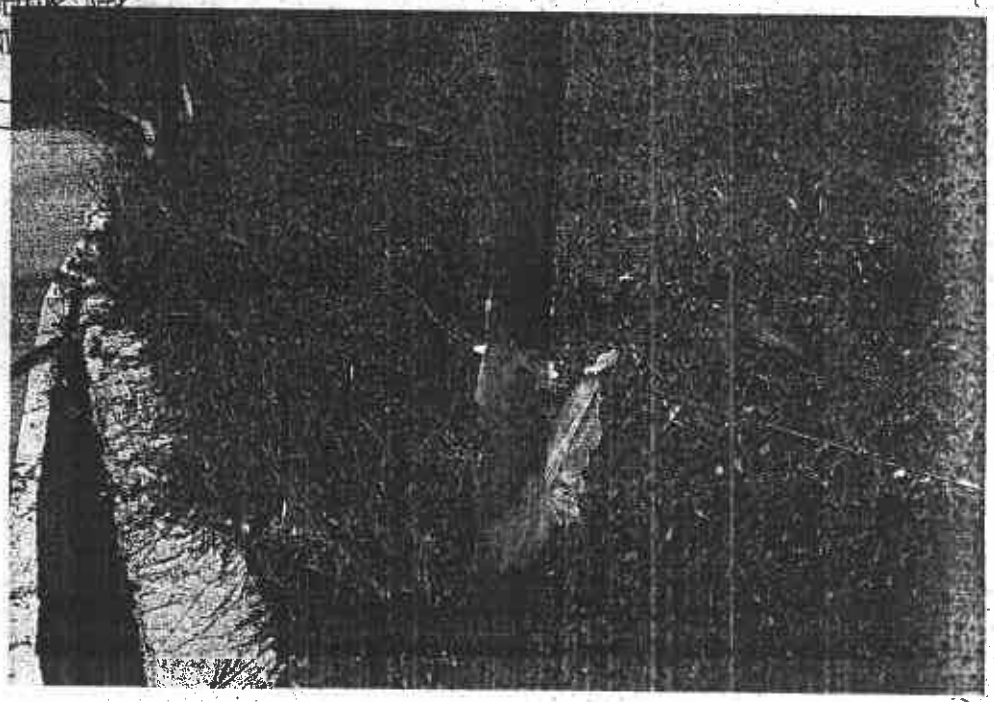

3

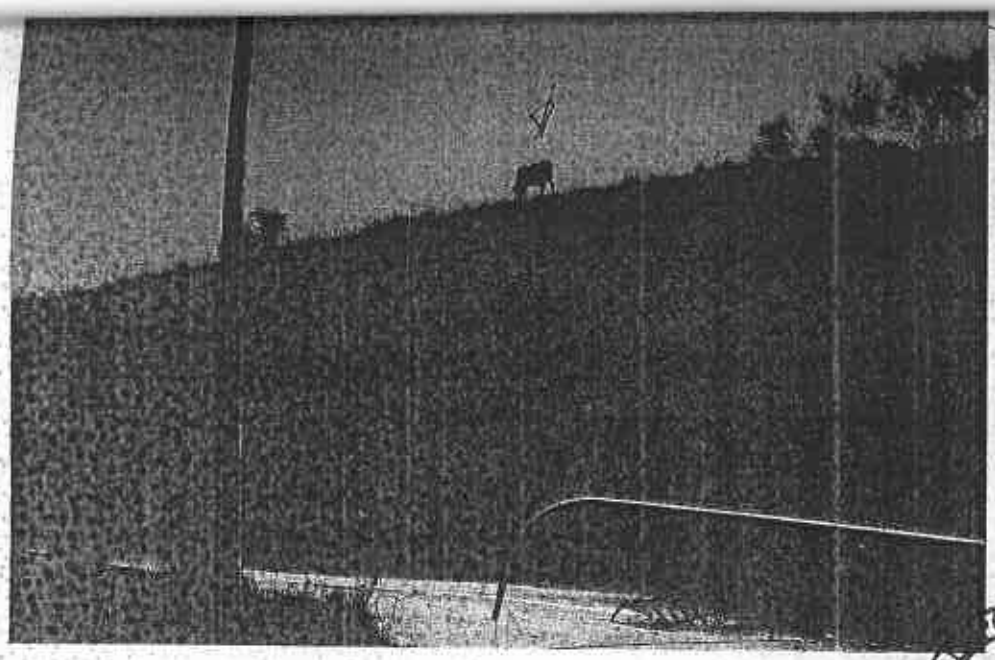

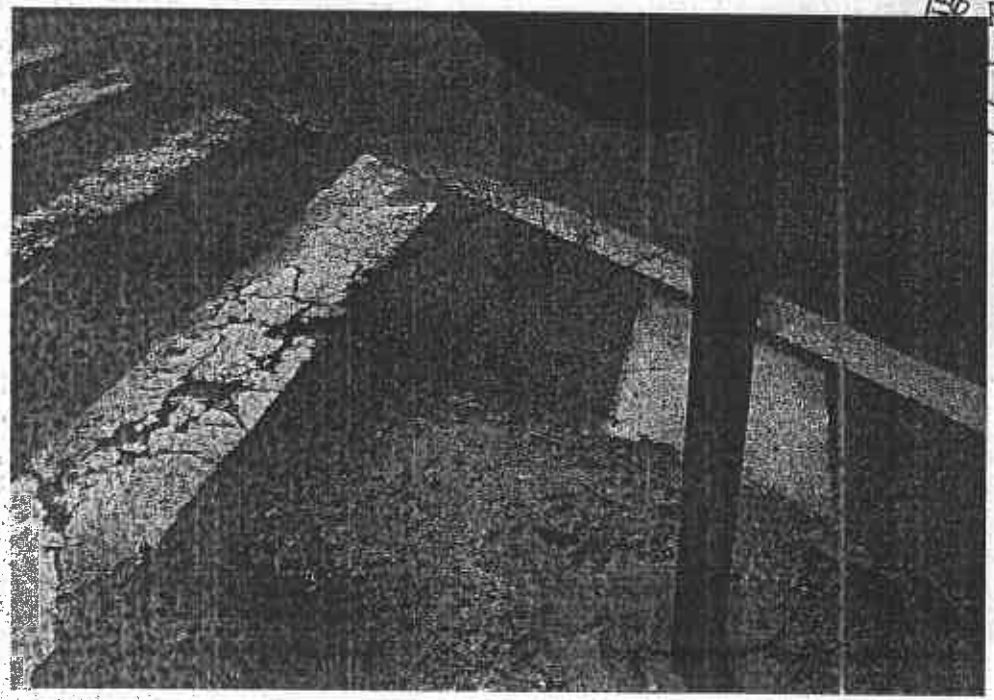

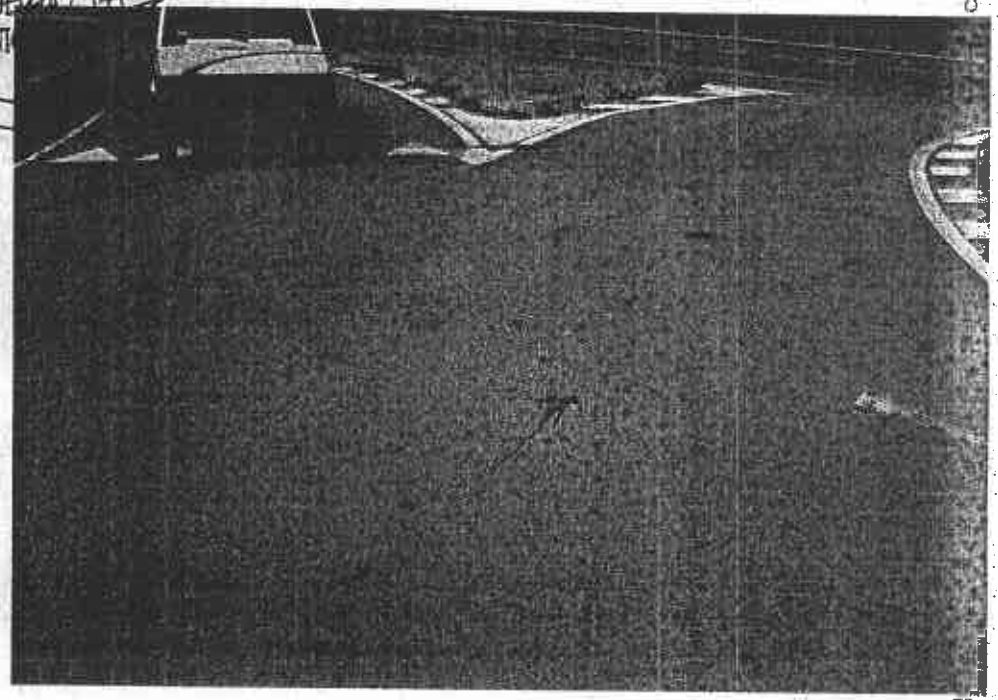

5

7

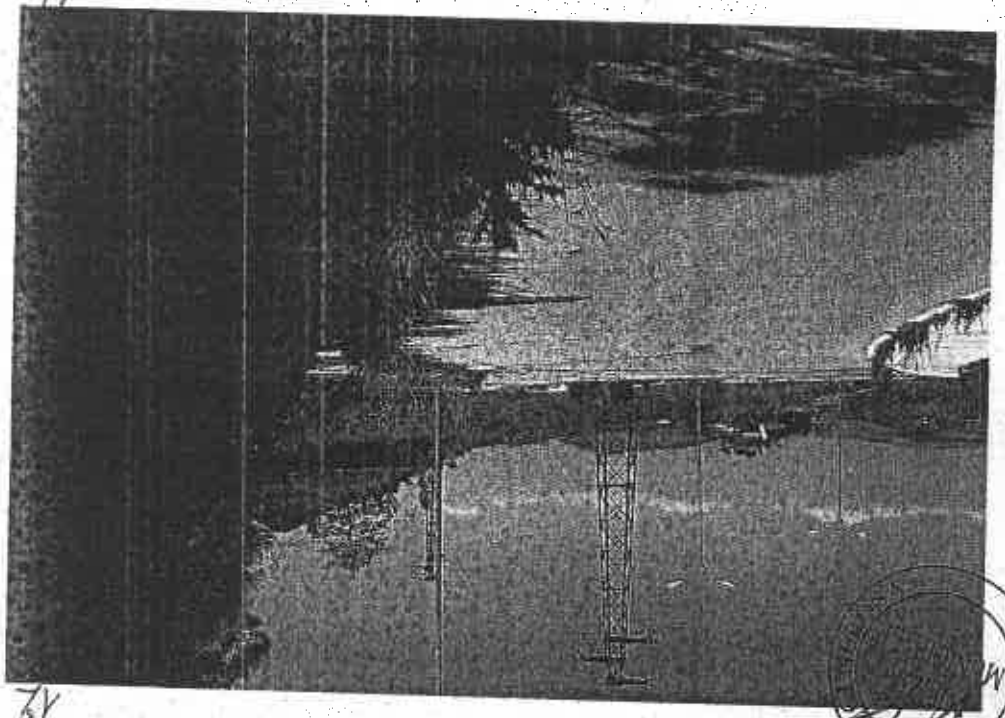

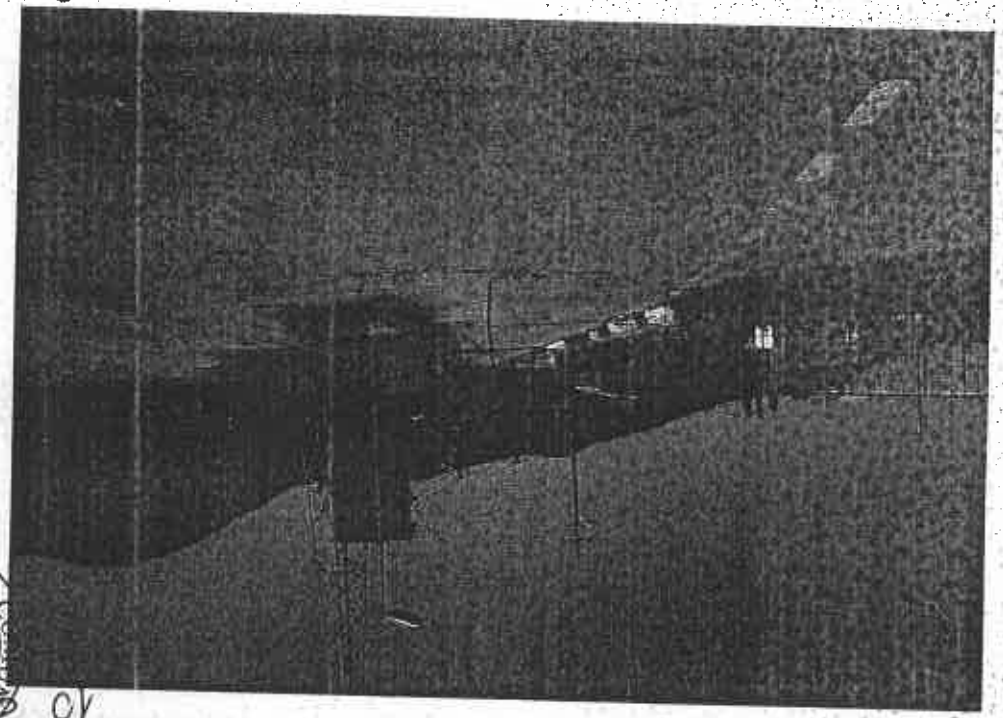

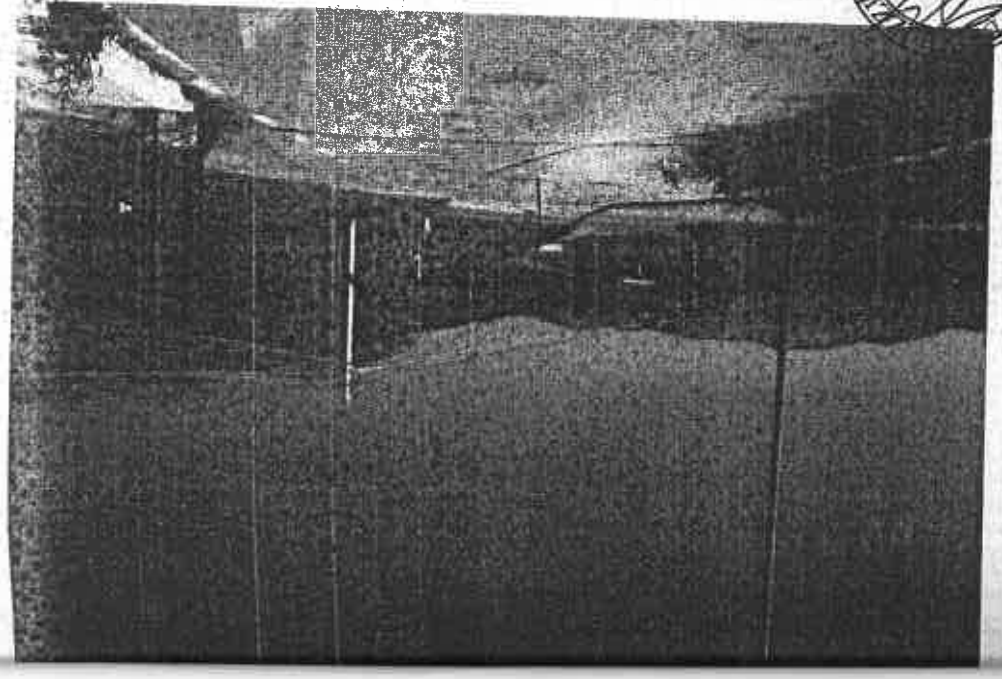

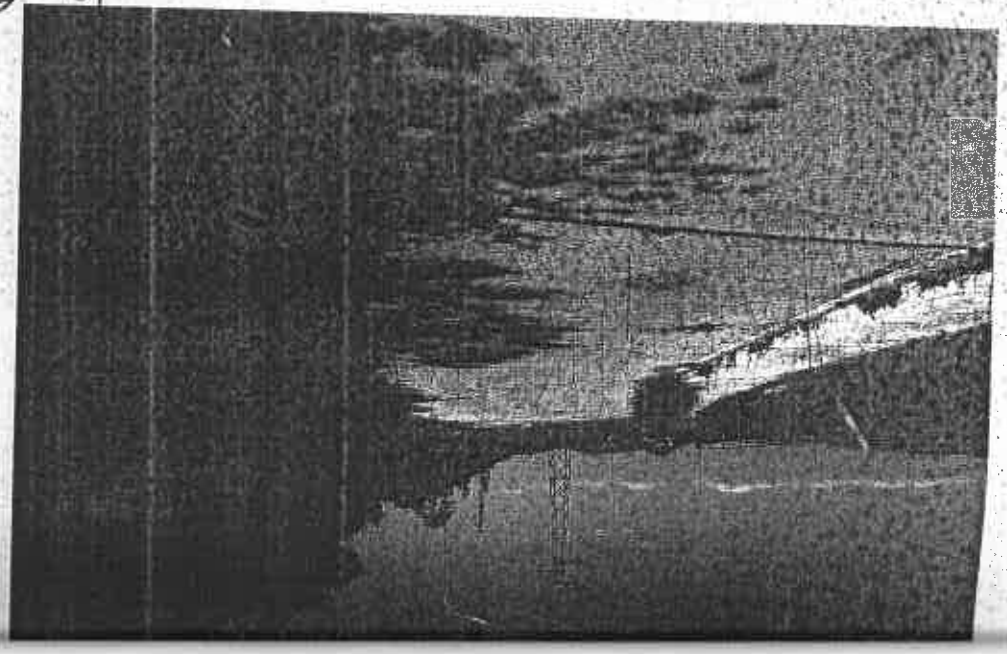

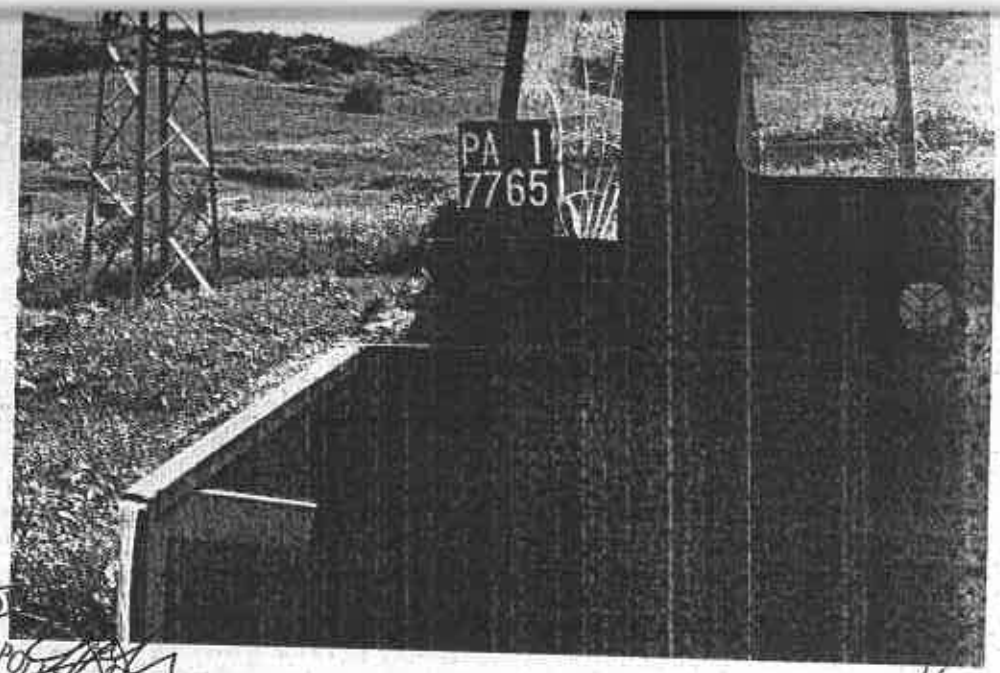


16

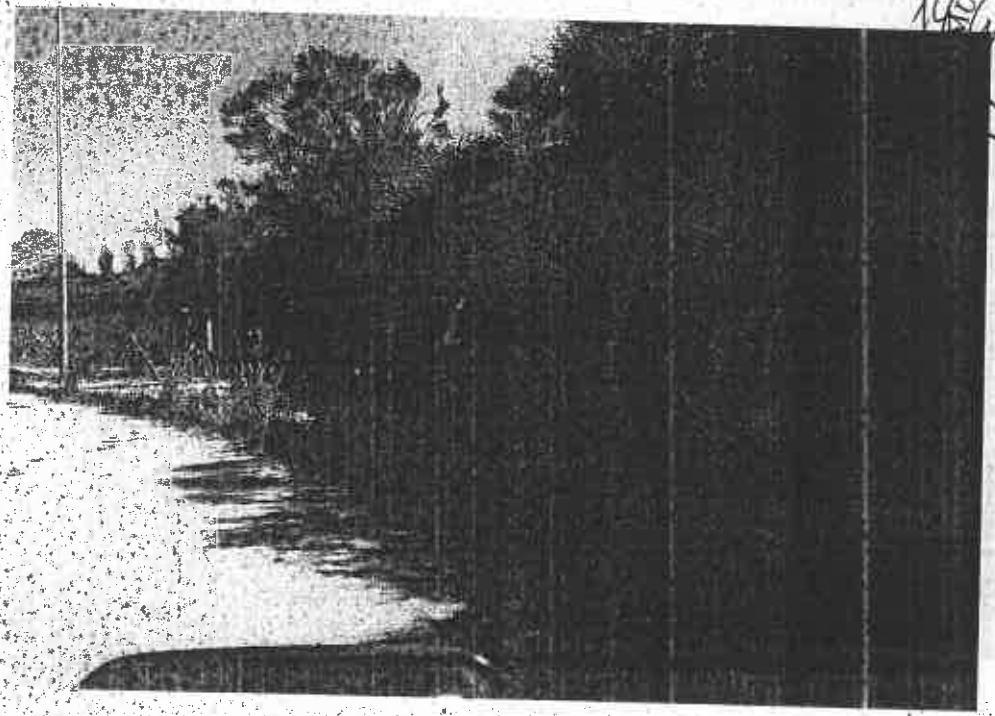

13

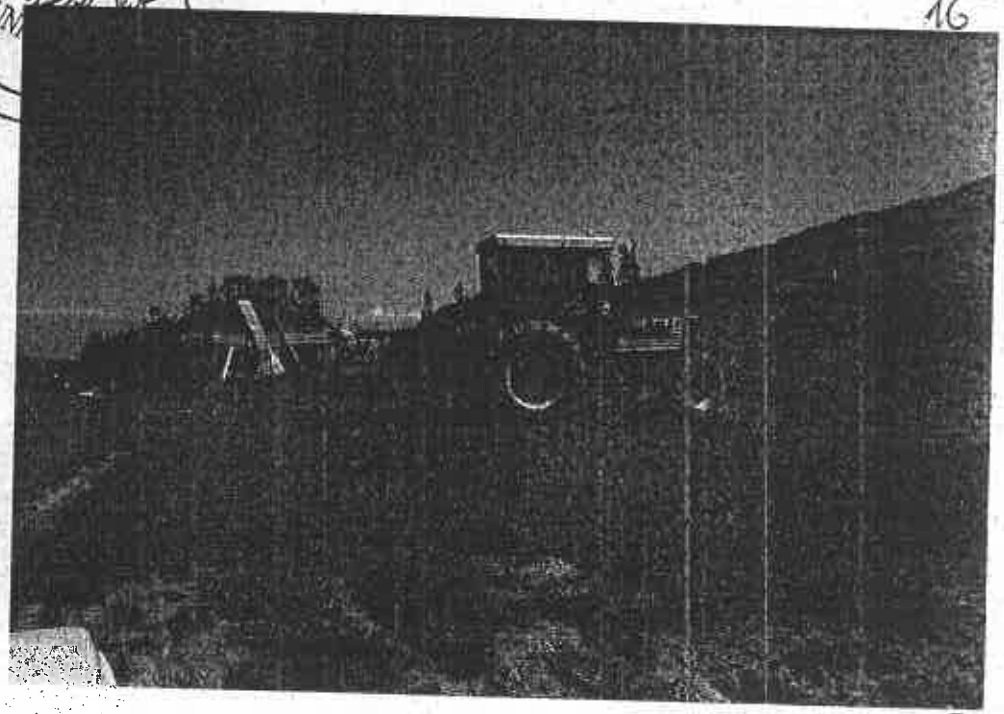

15

18

20

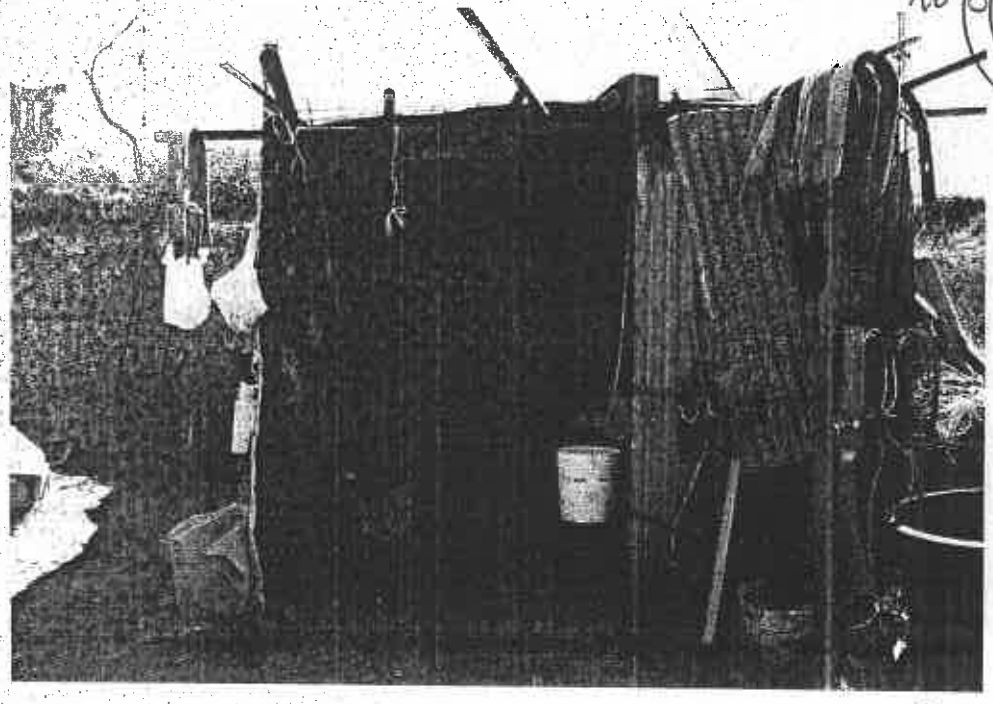

17

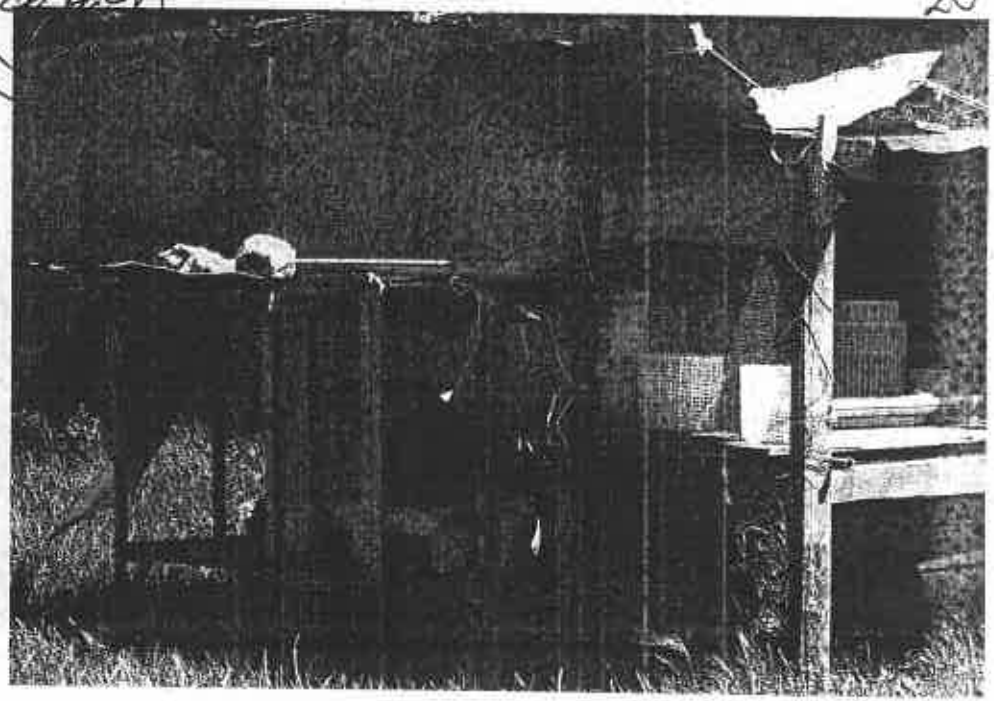

19

All. B) COPIA

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Provincia di Palermo

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
**Con i poteri della Giunta Municipale**

**N.** 63 **DEL** 20/12/2013 I.E.

**OGGETTO: Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per difendere le ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese notificato il 14/11/2013 dal Sig. Dott. Salvatore Cassisi.**

L'anno duemilatredici, addì 20 del mese di DICEMBRE, alle ore _____ e seguenti, in Polizzi Generosa, nel palazzo comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria in persona dei sigg.:

| N. | Cognome e Nome | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Baldassare Ingoglia | Presidente | X | |
| 2 | Dr. Salvatore Giuseppe Ciarcià | Commissario | X | |
| 3 | Dr. Salvatore Di Marca | Commissario | X | |

Assente:

**Partecipa il Segretario Comunale dr. Valerio Borruso**

**Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita i partecipanti alla trattazione dell'argomento in oggetto**

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
# PROVINCIA DI PALERMO

Proposta per la Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale.

**OGGETTO:Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per difendere le ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese notificato il 14/11/2013 dal Sig. Dott. Salvatore Cassisi.**

## IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**PREMESSO**

**che** in data 11/05/2012 il Comando dei Vigili Urbani riceveva comunicazione dal dr. Cassisi che lo stesso era rimasto vittima di un incidente stradale a causa del quale aveva riportato la frattura della clavicola. Il dr. Cassisi precisava che mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la statale n. 643, allo scopo di agevolare il passaggio di un camion che sopraggiungeva, si immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa in contrada Campo, andava ad urtare contro un filo metallico poco visibile, posto trasversalmente e cadeva rovinosamente al suolo con le conseguenze già dette;

**che** a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/05/2012, il comando dei Vigili Urbani locale accertava che l'Area (anche adiacente la S.S. 643) risultava tutta recintata con filo di ferro (forse attraversato da corrente elettrica a 12 volt) e picchetti e che all'interno dell'area recintata, comprendente anche terreni limitrofi di proprietà di privati, stazionava bestiame vario che vi pascolava. Si era anche accertato che il filo metallico era stato collocato in quell'area, comprendente anche l'area di proprietà comunale, dagli allevatori presenti che erano stati opportunamente identificati e che avevano rilasciato dichiarazioni che confermavano quanto sopra. Gli accertamenti d'ufficio avevano consentito di appurare che la porzione di area di proprietà comunale oggetto del sopralluogo non era stata concessa ai detti allevatori né ad altri, ad alcun titolo e che, pertanto, l'utilizzo per le spiegate finalità da parte dei detti allevatori, era del tutto abusivo, come abusiva era la recinzione della porzione di area di proprietà comunale.

**che** in data 21/05/2012 veniva emessa l'ordinanza n. 34 di ripristino dello stato dei luoghi,

**che** il 20/09/2012 perveniva all'Ente nota prot. n. 10387 con la quale l'avv. Pandolfo in nome e per conto del Dott. Cassisi Salvatore chiedeva il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniAli alla persona nonché il risarcimento di tutte le spese originatesi a seguito dell'incidente avvenuto il 10/05/2012 a causa del quale aveva riportato la frattura della clavicola

**che** con nota comunale prot. n. 10878 del 03/10/2012, si invitava l'Avv. Pandolfo a documentare le modlaità del sinistro e quantificare la richiesta di risarcimento di cui alla nota acquisita al protocollo dell'ente in data 20/09/2012 al n. 10387

**che** con nota prot. n.4210 del 02/05/2013, l'Avv. Pandolfo trasmetteva la documentazione medica nonché consulenza di parte relativa all'incidente occorso al dott. Cassisi in data 10/05/2012, onde ottenere da questo Comune il risarcimento danni subiti dallo stesso, quantificati in € 20.000,00 oltre accessori vari;

**che** con nota comunale prot. n. 4834 del 20/05/2013 si comunicava all'Avv. Pandolfo che a seguito degli accertamneti effettuati l'incidente occorso al Dott. Salvatore Cassisi era imputabile a fatto e colpa di soggetti estranei all'amministrazione e che, pertanto la richiesta di risarcimento andava indirizzata ad altri soggetti;

che l'Avv. Pandolfo con nota prot. n. 6092 del 25/06/2013 contestava integralmente il contenuto della ns. prot. n. 4834 del 20/05/2013 attesa l'evidente ed esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Comunale per l'incidente occorso al Dott. Cassisi;
che con nota comunale prot. n. 6891 del 17/07/2013 si ribadiva la totale estraneità del Comune dell'incidente occorso al Dott. Cassisi;
che in data 06/09/2013 con nota prot. n. 8676, considerato che dagli accertamenti e sopralluogo effettuati dai Vigili Urbani l'incidente era imputabile a fatto e colpa degli allevatori, Sigg.ri Cuccia Giuseppe e Cuccia Salvatore, si invitavano gli stessi a risarcire il danno subito dal Dott. Cassisi:
**VISTO** l'atto di citazione notificato il 14/11/2013, prot. n. 11046, con il quale il dott. Cassisi cita il Comune Generosa a comparire all'udienza del 25/02/2014 dinanzi al Tribunale di Termini Imerese per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non e spese mediche, conseguneti alle lesioni subite ammontanti ad € 20.000,00- ovvero della minore somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia,oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data di spettanza fino al soddisfo;

**RITENUTO CHE**

- la causa intentata dal sig.Dott. Salvatore Cassisi, alla luce di quanto sopra evidenziato, non appare giustificata;
- è necessario costituirsi in giudizio per fare valere le ragioni dell'Ente;
- l'Ente non ha nel proprio organico personale abilitato all'esercizio del patrocinio legale;
- si deve necessariamente ricorrere ad un legale esterno;
- con deliberazione n. 35 del 25/07/2013 della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale è stato individuato l'Avv. Trovato quale legale con il quale stipulare una convenzione per la disciplina della difesa del Comune in tutte le controversie giudiziali;
- la convenzione tra il Comune e l'Avv. Claudio Trovato è stata sottoscritta in data 01/08/2013;
- l'Avv. Trovato, contattato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere la difesa dell'Ente;
- Visto l'art. 17 del regolamento per l'affidamento di applati, servizi e forniture approvato con delib. Della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 06/06/2013;

**PROPONE**

**di autorizzare** la costituzione in giudizio del Comune di Polizzi Generosa, nella causa civile intentata dal sig. Dott. Salvatore Cassisi, con il patrocinio dell'avv. Adriana Pandolfo, con atto di citazione notificato in data 14/11/0213;
**di conferire** incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio Trovato, affinché, in nome, per conto e in rappresentanza legale del Comune di Polizzi Generosa, si costitisca tempestivamente nel giudizio in questione e rappresenti le ragioni dell'Ente;
**di demandare** a un Commissario, con i poteri del Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell'avv. Claudio Trovato;
**di prenotare** la somma di € 1.268,80 su cap. 1058/1 del bilancio c.e.
**di dichiarare** la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

Lì

Il Presidente della Commissione Straordinaria
Dr. Baldassare Ingoglia

ıtenuto
sabilità

:omune

alluogo
Cuccia
isi:
i cita il
merese
lesioni
itenuta
valutata

to, non

ri della
are una

)13;
ı difesa

ato con
13 del

ı civile
atto di

ı nome,
amente

le liti in

**OGGETTO:Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per difendere le reagioni dell'Ente avverso l'atto di citazione notificato il 14/11/2013 dal Sig. Dott. Salvatore Cassisi.**

parere di regolarità tecnica: favorevole,
li, 09.12.13

Il Responsabile della I Area
D.ssa Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole PROV. IMPEGNO N° 13
li 10-12-2013

Il Responsabile della II Area
Dr Mario Cavallaro

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA * Prov. di Palermo *

Visto per la legittimità dell'atto
20/12/2013

Il Segretario Comunale
Dr Valerio Borruso

5/12

- Uff. Segr. Dott. Tocco
- Ass. Cristaldo
20.9.12

**Avv. ADRIANA PANDOLFO**
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 - PALERMO
Tel. 091.34.91.46 – Fax: 091.626.02.04
Cell. 334.31.36.188

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Pal...
20 SET. 2012
PROT. DI ENTRATA N. 10387
CAT. ..... CL. .....

Palermo, 25 luglio 2012

Spett.le
COMUNE di
POLIZZI GENEROSA (PA)
Piazza Umberto, 1
90028 **POLIZZI GENEROSA (PA)**

**Richiesta di risarcimento danni.**

In nome, per conto e nell'interesse del dott. Salvatore Cassisi, mio assistito, nato a P ed ivi residente nella Via che sottoscrive la presente per farne proprio il contenuto, Vi rappresento quanto segue.

In data **10 maggio 2012**, alle ore 15:30 circa, il dott. Cassisi percorreva in bicicletta, in compagnia del sig. Salvatore Albanese, la strada statale S.S. 643 che porta dal centro abitato del Comune di Polizzi Generosa al raccordo con la strada statale S.S. 120, direzione Tremonzelli.

Mentre percorreva detta strada, al fine di liberare la carreggiata e agevolare il passaggio di un camion, il dott. Cassisi si immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa. Appena imboccato detto svincolo, il mio assistito trovava teso lungo tutta la carreggiata un filo metallico, non segnalato e non visibile (se non a pochissima distanza dallo stesso), che ostruiva il passaggio. La presenza del suddetto cavo metallico, costringeva il dott. Cassisi ad effettuare una brusca frenata a seguito della quale la bicicletta si ribaltava e lo stesso veniva sbalzato di sella, precipitando al suolo.

Nel violento impatto con l'asfalto il dott. Cassisi sbatteva rovinosamente la spalla destra e la testa (protetta da adeguato casco) e la bicicletta riportava danni.

Interveniva subito il sig. Albanese che prestava i primi soccorsi al dott. Cassisi che nel frattempo, a causa dell'inteso dolore, perdeva i sensi. Dopo essersi ripreso, nonostante l'acuto dolore alla spalla che gli impediva di mantenere la posizione eretta, il dott. Cassisi - aiutato dall'amico - riusciva a raggiungere il centro abitato.

Trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "*Madonna SS. dell'Alto*" di Petralia Sottana, veniva immediatamente sottoposto ad accertamenti radiografici che evidenziavano la frattura del terzo medio-laterale della clavicola destra con sovrapposizione dei monconi. Pertanto, veniva immediatamente immobilizzato ed inviato al reparto di Ortopedia presso l'Ospedale di Termini Imerese, con prognosi di 30 giorni (come risulta dal referto di pronto soccorso n. 2435, che si allega alla presente).

Il 21/05 successivo, il dott. Cassisi si sottoponeva a visita di controllo presso l'Ospedale "*Buccheri La Ferla*" di Palermo, il medico, ritenuto ancora necessario il mantenimento del tutore, disponeva un ulteriore controllo dopo 7 giorni (referto visita n. 9511, che si allega alla presente).

Il 28/05 successivo, alla visita di controllo, il dott. Motisi riteneva ancora necessario il mantenimento del tutore, con prognosi di 15 giorni (certificato, che si allega alla presente).

Il 05/06/2012, il dott. Cassisi si sottoponeva ad altra visita di controllo e in quella sede veniva indicata una prognosi di ulteriori 33 giorni (certificato, che si allega alla presente). .

Allo stato il dott. Cassisi lamenta ancora dolore con una sensibile limitazione dei movimenti, pertanto, non è possibile precisare l'entità dei postumi invalidanti.

È, comunque, in programma, nei prossimi giorni, una ulteriore visita specialistica ortopedica al fine di valutare in maniera approfondita i postumi dell'evento lesivo patito.

Peraltro, il costante e persistente dolore alla spalla destra, in atto continuano a condizionare negativamente il dott. Cassisi sia nelle proprie quotidiane occupazioni che nell'espletamento delle proprie attività professionali.

Pertanto, poiché la responsabilità del sinistro occorso al dott. Cassisi è da imputare esclusivamente a negligenza di codesto Comune, atteso che, a norma delle vigenti disposizione di legge, rientrano tra gli obblighi della P.A. la corretta e tempestiva vigilanza, il controllo e la manutenzione dei beni demaniali (costituenti il proprio patrimonio) per l'incolumità del pubblico transito, Vi invito al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali alla persona nonché alla refusione di tutte le spese originatesi dal fatto sopra descritto.

Con riserva di ogni azione civile e penale, nei modi e termini di rito.

Distinti saluti.

- Dott. Salvatore Cassisi -

- Avv. Adriana Pandolfo -

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Prov. di Palermo
Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205
sito internet www.comune.polizzi.pa.it


Prot. 10878

Del 3 OTT. 2012

Oggetto: Richiesta risarcimento danni.

Anticipata via fax
0916260204

All'Avv. Adriana Pandolfo
Via Generale Arimondi
90143 Palermo

Si invita la S.V. a documentare le modalità del sinistro e quantificare la richiesta di risarcimento di cui alla nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 20/09/2012 al n. 10387.

Distinti saluti

Il Responsabile 1ª Area
D.ssa R. Tocco

**Avv. ADRIANA PANDOLFO**
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 - PALERMO
Tel. 091.34.91.46 – Fax: 091.626.02.04
Cell. 334.31.36.188

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
02 MAG. 2013
117/2013
PROT. DI ENTRATA N. 4210
CAT. ..... CL. .....

Palermo, 30 aprile 2013

Spett.le
COMUNE di
POLIZZI GENEROSA (PA)
Piazza Umberto, 1
90028 **POLIZZI GENEROSA (PA)**

2/5/2013
– Dott. ... prego compiere copia ... C.S.

**Dott. Salvatore Cassisi.**
**Risarcimento danni.**

Riscontro la Vs. del 03/10/2012 (prot. n. 10878), allegandoVi la documentazione medica nonché la Consulenza tecnica di parte, a firma del Dott. Francesco Alù, Dirigente medico U.O.C. Medicina Legale dell'Asp di Caltanissetta, dalla quale emerge che il Dott. Cassisi, a seguito del sinistro occorsogli in data 10/05/2012 imputabile esclusivamente alla responsabilità di codesto Comune, ha riportato un danno biologico del **7%.**

Allego, altresì, copia dei pagamenti anticipati dal mio assistito per visite ed accertamenti medici e per l'acquisto di tutori e bendaggi per un importo complessivo di €. 194,00.

Preciso, altresì, che a causa del sinistro *de quo*, il Dott. Cassisi, titolare dell'omonima farmacia sita in Polizzi Generosa, Piazza Umberto I n. 4, è stato costretto, non potendo garantire la sua presenza nella stessa per la lesione riportata nonchè per assicurare lo svolgimento delle attività di sua esclusiva spettanza (es. gestione registro stupefacenti), a nominare, in sua vece, la Dott. Ciotta Carmela Maria Chiara quale direttore responsabile della farmacia dal 29/05/2012 al 30/06/2012, sopportando un costo ulteriore pari ad €. 1.812,00.

Rilevo, ancora, che, per tamponare la sua perdurante assenza dalla nominata farmacia, il Dott. Cassisi si è visto altresì costretto a prolungare alla Dott.ssa Geraci Maria Chiara il contratto a tempo determinato (dal 25/02/2012 al 15/05/2012) di collaboratore di farmacia fino al 31/05/2012, sopportando una spesa ulteriore pari ad €. 599,05.

Pertanto, poiché la responsabilità del sinistro occorso al dott. Cassisi è da imputare esclusivamente a negligenza di codesto Comune, atteso che - come già rilevato - a norma delle vigenti disposizione di legge, rientrano tra gli obblighi della P.A. la corretta e tempestiva vigilanza, il controllo e la manutenzione dei beni demaniali (costituenti il proprio patrimonio) per l'incolumità del pubblico transito, Vi invito a corrispondere al Dott. Salvatore Cassisi la complessiva somma di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, comprensiva della refusione di tutte le spese originatesi dal sinistro *de quo*, oltre spese legali.

Con riserva di ogni azione civile e penale, nei modi e termini di rito.

La presente vale come formale atto di costituzione in mora a tutti i fini e gli effetti di legge.

Certa di un Vs. sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

- Avv. Adriana Pandolfo -

Si allegano:
- consulenza tecnica a firma Dott. Francesco Alù;
- documentazione e referti medici;
- ricevute di pagamento (spese mediche);
- documentazione nomina sostituto direttore responsabile di farmacia (Dott.ssa Ciotta);
- documentazione nomina collaboratore di farmacia (Dott.ssa Geraci).

minuta


# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Prov. di Palermo
Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205
sito internet www.comune.polizzi.pa.it


Prot. 4834

Del 20 MAG. 2013

Oggetto: Dott. Salvatore Cassisi. Risarcimento danni.

Lecc. A/R

All'Avv. Adriana Pandolfo
Via Generale Arimondi n. 2/Q
90143 Palermo

In riscontro alla Vs. del 02/05/2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4210, con la quale trasmette la documentazione medica nonché consulenza di parte relativa all'incidente occorso al dott. Cassisi in data 10/05/2012, onde ottenere da questo Comune il risarcimento danni subiti dallo stesso, quantificati in € 20.000,00 oltre accessori vari, nell'evidenziare che non sono state documentate le modalità del sinistro richieste con la nota comunale prot. n. 10878 del 03/10/2012, si rappresenta quanto appresso:

in data 11/05/2013 il Comando dei Vigili Urbani riceveva comunicazione dal dr. Cassisi che lo stesso era rimasto vittima di un incidente stradale a causa del quale aveva riportato la frattura della clavicola. Il dr. Cassisi precisava che mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la statale n. 643, allo scopo di agevolare il passaggio di un camion che sopraggiungeva, si immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa in contrada Campo, andava ad urtare contro un filo metallico poco visibile, posto trasversalmente e cadeva rovinosamente al suolo con le conseguenze già dette;

a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/05/2012, il comando dei Vigili Urbani locale accertava che l'Area (anche adiacente la S.S. 643) risultava tutta recintata con filo di ferro (forse attraversato da corrente elettrica a 12 volt) e picchetti e che all'interno dell'area recintata, comprendente anche terreni limitrofi di proprietà di privati, stazionava bestiame vario che vi pascolava. Si è anche accertato che il filo metallico è stato collocato in quell'area, comprendente anche l'area di proprietà comunale, dagli allevatori presenti che sono stati opportunamente identificati e che hanno rilasciato dichiarazioni che confermano quanto sopra. Gli accertamenti d'ufficio hanno consentito di appurare che la porzione di area di proprietà comunale oggetto del sopralluogo non era stata concessa ai detti allevatori né ad altri, ad alcun titolo e che, pertanto, l'utilizzo per le spiegate finalità da parte dei detti allevatori, era del tutto abusivo, come abusiva era la recinzione della porzione di area di proprietà comunale.

in data 21/05/2012 veniva emessa l'ordinanza n. 34 di ripristino dello stato dei luoghi, comprendente l'ordine di rimozione del filo di ferro che cingeva l'area artigianale.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che l'incidente occorso al dr. Cassisi è imputabile a fatto e colpa di soggetti estranei all'amministrazione scrivente e che, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni va indirizzata altrove.

La documentazione afferente alla descritta vicenda è a Vs disposizione presso l'ufficio scrivente, per visione ed eventuale estrazione di copie per motivi di Giustizia.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
(D.ssa Rosalia Tocco)

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

**Avv. ADRIANA PANDOLFO**
Via Generale Arimondi n° 2/Q - 90143 - PALERMO
Tel. 091.34.91.46 – Fax: 091.626.02.04
Cell. 334.31.36.188

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
25 GIU. 2013
19/13
PROT. DI ENTRATA N. 6092
CAT. ..... CL. .....

Palermo, 18 giugno 2013

Spett.le
COMUNE di
POLIZZI GENEROSA (PA)
VIA GARIBALDI 13 ~~Piazza Umberto, 1~~
90028 **POLIZZI GENEROSA (PA)**

**Dott. Salvatore Cassisi.**
**Risarcimento danni.**

Riscontro la Vs. del 20/05 u.s. (prot. n. 4834), contestandone integralmente il contenuto, attesa l'evidente ed esclusiva responsabilità dell'amministrazione comunale per l'incidente occorso al dott. Cassisi.

Com'è noto, infatti, per costante, consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale grava sul Comune l'obbligo di controllo, manutenzione e custodia (art. 16 e 28, L. 2248/1865, all. F; art. 14 C.d.S.) delle strade pubbliche (e delle sue pertinenze), con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità *ex* art. 2051 c.c..

Si tratta, come peraltro ormai unanimemente ritenuto, di una responsabilità oggettiva fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che - a qualsiasi titolo - abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, e dalla quale discende l'obbligo di impedire che la stessa arrechi danni, eliminando le situazioni di pericolo eventualmente insorte e garantendo che l'uso dei beni demaniali si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, in osservanza del principio del *neminem laedere*.

Nella fattispecie, pertanto, è evidente che la responsabilità del sinistro occorso al dott. Cassisi è da imputare esclusivamente a negligenza di codesto

Comune che - come già rilevato – ha omesso di effettuare sui beni demaniali (costituenti il proprio patrimonio) la vigilanza e la corretta e tempestiva manutenzione garantendo l'incolumità del pubblico transito, in aperta violazione delle vigenti disposizione di legge.

Peraltro, l'esistenza (da molto tempo) di recinzioni abusive sul suolo comunale conferma (e non esclude) la responsabilità di codesta Amministrazione che, in violazione degli obblighi di legge, ha omesso un puntuale controllo del proprio territorio. Nessuna esimente è, quindi, invocabile a favore di codesto Ente.

Per quanto riguarda, infine, le modalità del sinistro, mi preme evidenziare che le stesse sono state già indicate nella nota del 25/07/2012 alla quale sono state anche allegate le fotografie dei luoghi (assunta al protocollo di codesta Amministrazione il 20/09 successivo, al n. 10387). Circostanze che, comunque, potranno essere confermate, ove lo riteniate necessario, dal sig. Salvatore Albanese, presente al momento del sinistro.

Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, ritenuta sussitente l'esclusiva responsabilità di codesto Comune, rinnovo l'invito a volere corrispondere al Dott. Salvatore Cassisi la complessiva somma di €. 20.000,00 (euro ventimila/00) a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti, comprensiva della refusione di tutte le spese originatesi dal sinistro *de quo*, oltre spese legali.

Con riserva di ogni azione civile e penale, nei modi e termini di rito.

La presente vale come formale atto di costituzione in mora a tutti i fini e gli effetti di legge.

Certa di un Vs. sollecito riscontro, porgo cordiali saluti.

- Avv. Adriana Pandolfo -

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Prov. di Palermo
Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205
sito internet www.comune.polizzi.pa.it


Prot. 6891 Del 17 LUG. 2013

Oggetto: Dott. Salvatore Cassisi. Risarcimento danni.

Rosa A/R

All'Avv. Adriana Pandolfo
Via Generale Arimondi n. 2/Q
90143 Palermo

In riscontro alla Vs. del 25/06/2013 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6092, si ribadisce quanto comunicato con la nota prot. n.4834 del 20/05 u.s. in merito alla totale estraneità del Comune all'incidente occorso al dr. Cassisi..

La Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Rosalia Tocco

# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
## Prov. di Palermo
Via Garibaldi, 13 – tel. 0921/551611 – fax 0921/688205
sito internet www.comune.polizzi.pa.it


Prot. 8626

Del 6 SET. 2013

Rec. A/R

Ai Sigg.ri
- Cuccia Giuseppe
- Cuccia Salvatore

e,p.c.

All'Avv. Adriana Pandolfo
Via Generale Arimondi 2/q
90143 Palermo

Oggetto: Dott. Salvatore Cassisi. Risarcimento danni.

E' pervenuta in data 02/05/2013 nota dell'Avv. Adriana Pandolfo acquisita al protocollo dell'Ente al n. 4210, con la quale trasmette la documentazione medica nonché consulenza di parte relativa all'incidente occorso al dott. Cassisi in data 10/05/2012 il quale mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la statale n. 643, allo scopo di agevolare il passaggio di un camion che sopraggiungeva, immettendosi nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa in contrada Campo, andava ad urtare contro un filo metallico poco visibile, posto trasversalmente e cadeva rovinosamente al suolo.

Nella medesima nota l'Avv. Pandolfo chiedeva a questo Comune il risarcimento danni subiti dal Dott. Cassisi, quantificati in € 20.000,00 oltre accessori vari.

Considerato che:

a seguito di sopralluogo effettuato in data 12/05/2012, il comando dei Vigili Urbani locale ha accertato che l'Area (anche adiacente la S.S. 643) risultava tutta recintata con filo di ferro (forse attraversato da corrente elettrica a 12 volt) e picchetti e che all'interno dell'area recintata, comprendente anche terreni limitrofi di proprietà di privati,concessi in comodato d'uso gratuito, stazionava bestiame vario che vi pascolava.

il filo metallico era stato collocato in quell'area, comprendente anche l'area di proprietà comunale, dal Sigg.ri Cuccia Giuseppe,Cuccia Salvatore.

Considerato altresì, alla luce di quanto sopra che l'incidente occorso al dott.. Cassisi è imputabile a fatto e colpa dai Sigg.ri Cuccia Giuseppe, Cuccia Salvatore, con la presente si invitano le SS.LL. a risarcire il danno subito dal Dott. Cassisi.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
(D.ssa Rosalia Tocco)

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo
14 NOV. 2013
PROT. DI ENTRATA N. 11046
CAT ..... CL .....

**Avv. ADRIANA PANDOLFO**
Via Francesco Crispi n. 258
Tel. 091.34.91.46 – Fax 091.626.02.04
90139 – PALERMO
adrianapandolfo@alice.it
adrianapandolfo@pec.it

COPIA

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

**ATTO DI CITAZIONE**

il sig. dott. **Salvatore Cassisi**, nato a c.f. , ed ivi residente nella Via elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Francesco Crispi n. 258 presso lo studio dell'Avv. Adriana Pandolfo (*c.f. PND DRN 67S66 G273X; adrianapandolfo@pec.it; fax: 091.626.02.04*), che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto

**CITA**

il **Comune di Polizzi Generosa (PA)**, in persona dei Commissari straordinari *pro tempore*, a comparire innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sezione Civile e Giudice designandi, all'udienza del **25 febbraio 2014**, ore legali, nei locali di Sue ordinarie sedute, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che, in difetto, si procederà nella sua contumacia, per ivi sentire accogliere le infrascritte conclusioni alle quali si premette in

**FATTO**

**A.** In data 10 maggio 2012, alle ore 15:30 circa, il dott. Cassisi percorreva in bicicletta, in compagnia del sig. Salvatore Albanese, la strada statale S.S. 643 che porta dal centro abitato del Comune di Polizzi Generosa al

14.XI
Attenzione
segretario
Comunale
d'intesa
con AVV.
Trovato
al quale
va data
subito
copia
degli
atti
si raccomanda
di
riferire
Commissione
celermente

raccordo con la strada statale S.S. 120, direzione Tremonzelli.

**B.** Mentre percorreva detta strada, al fine di liberare la carreggiata e agevolare il passaggio di un camion, il dott. Cassisi s'immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa. Appena imboccato detto svincolo, l'odierno attore trovava teso lungo tutta la carreggiata un filo metallico, non segnalato e non visibile (se non a pochissima distanza dallo stesso), che ostruiva il passaggio **(doc. n. 1)**. La presenza del suddetto cavo metallico, costringeva il dott. Cassisi ad effettuare una brusca frenata a seguito della quale la bicicletta si ribaltava e lo stesso veniva sbalzato di sella, precipitando al suolo.

**C.** Nel violento impatto con l'asfalto il dott. Cassisi sbatteva rovinosamente la spalla destra e la testa (protetta da adeguato casco) e la bicicletta riportava danni.

**D.** Interveniva subito il sig. Albanese che prestava i primi soccorsi al dott. Cassisi che nel frattempo, a causa dell'intenso dolore, perdeva i sensi. Dopo essersi ripreso, nonostante l'acuto dolore alla spalla che gli impediva di mantenere la posizione eretta, l'odierno attore - aiutato dall'amico - riusciva a raggiungere il centro abitato.

**E.** Trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "*Madonna SS. dell'Alto*" di Petralia Sottana, veniva immediatamente sottoposto ad accertamenti radiografici che evidenziavano la frattura del terzo medio-laterale della clavicola destra con sovrapposizione dei monconi. Pertanto, veniva immediatamente immobilizzato ed inviato al reparto di Ortopedia presso l'Ospedale di Termini Imerese, con prognosi di 30 giorni (**doc. n. 2**).

**F.** Il 21/05 successivo, il dott. Cassisi, persistendo la sintomatologia dolorosa, si sottoponeva a visita ortopedica presso l'Ospedale "*Buccheri La Ferla*" di Palermo; lo specialista, ritenuto ancora necessario il mantenimento del tutore, disponeva un ulteriore controllo dopo 7 giorni (**doc. n. 3**).

**G.** Il 28/05 successivo, alla visita di controllo, il dott. Motisi, ortopedico dell'Ospedale Buccheri La Ferla, riteneva ancora necessario il mantenimento del tutore, con prognosi di 15 giorni (**doc. n. 4**).

**H.** Il 05/06/2012, il dott. Cassisi si sottoponeva ad altra visita di controllo e in quella sede veniva indicata una prognosi di ulteriori 33 giorni (**doc. 5**).

**I.** Dopo un periodo di riposo assoluto, in data 15/02/2013, il dott. Cassisi si sottoponeva ad ulteriore controllo ortopedico presso il Distretto Sanitario di Termini Imerese. L'esame clinico evidenziava "*un infossamento a scalino in regione terzo medio laterale clavicola dx ... una lieve limitazione dell'intrarotazione poiché dolente*". Si rendeva necessario, quindi, un esame radiografico di controllo della clavicola dx che evidenziava "*esiti di frattura con formazione di callo osseo al III medio della clavicola consolidata in modo scomposto (con accavallamento dei monconi discretamente diastasati*". Si prescriveva terapia medica con Fans al bisogno (**docc. nn. 6 e 7**).

**L.** Con nota del 25/07/2012, assunta al protocollo del Comune il 20/09 successivo al n. 10387, l'odierno attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del citato sinistro (**doc. n. 8**).

**M.** Con nota (prot. n. 10878) del 03/10/2012, il Comune invitava il dott. Cassisi a documentare le modalità del sinistro e a quantificare la richie-

sta di risarcimento (**doc. n. 9**).

**N.** Con nota del 30/04/2013, assunta al protocollo del Comune il 02/05 successivo al n. 4210 (**doc. n. 10**), il dott. Cassisi, riscontrando la suddetta nota, precisava di avere riportato, a seguito del sinistro occorsogli in data 10/05/2012, un **danno biologico** pari al **7%**, quantificando la richiesta di risarcimento in complessivi €. 20.000,00.

**O.** Con nota, prot. n. 4834, del 20/05/2013(**doc. n. 11**), il Comune precisava che "*l'incidente occorso al dr. Cassisi è imputabile a fatto e colpa di soggetti estranei all'amministrazione ... e che, pertanto, la richiesta di risarcimento dei danni va indirizzata altrove*" atteso che la recinzione con "*filo di ferro (forse attraversato da corrente elettrica a 12 volt) e picchetti*" dell'area di proprietà comunale, scena del sinistro *de quo*, era stata realizzata abusivamente da alcuni allevatori della zona (sigg.ri Cuccia Giuseppe e Cuccia Salvatore).

**P.** Con nota del 25/06/2013, assunta al protocollo del Comune al n. 6092 (**doc. n. 12**), l'odierno attore contestava integralmente il contenuto della nota prot. n. 4834, rinnovando la richiesta di risarcimento.

**Q.** Con nota del 17/07/2013 (prot. n. 6891), il Comune ribadiva la propria estraneità ai fatti (**doc. n. 13**).

## DIRITTO

**1.**

**Sulla responsabilità del Comune ex artt. 2051 e 2043 c.c., art. 5, r.d. 15/11/1923 n. 2506, art. 16 e 28, L. 2248/1865, all. F e art. 14.C.d.S..**

Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Polizzi Generosa, en-

te proprietario della strada ove si è verificato il sinistro *de quo*.

Come è noto, infatti, grava sul Comune l'obbligo di controllo, manutenzione e custodia (art. 16 e 28, L. 2248/1865, all. F; art. 14 C.d.S.) delle strade pubbliche (e delle loro pertinenze), con conseguente operatività nei confronti dell'Ente stesso della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ., III, 21/7/2006 n. 16770).

Si tratta, come peraltro ormai unanimemente ritenuto (prima fra tutte, cfr. Cass. Civ. 20/5/1998 n. 5031, che ha inaugurato tale orientamento; nello stesso senso Cass. Civ., III, 19/2/2008 n. 4279; 22/4/2010 n. 9527; III, 17/1/2008 n. 858; 28/11/2007 n. 24739; 20/2/2006 n. 3651; 15383/2006; Trib. Milano, X, 30/4/2007 n. 5108; Trib. Bari, III, 19/11/2007 n. 2603), di una **responsabilità oggettiva** fondata sul dovere di custodia che incombe al soggetto che - a qualsiasi titolo - abbia un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, e dalla quale discende l'obbligo di impedire che la stessa arrechi danni, eliminando le situazioni di pericolo eventualmente insorte e garantendo che l'uso dei beni demaniali si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, in osservanza del principio del *neminem laedere* (Cass. civ., III, 29/3/1999 n. 2963; 7/12/2005 n. 26977; sez. un., 13/12/2007 n. 26108; Trib. Bari, III, 13/2/2007 n. 407).

Nella fattispecie, quindi, è evidente che la responsabilità del sinistro occorso al dott. Cassisi è da imputare esclusivamente a negligenza del Comune convenuto che - come già rilevato – ha omesso di effettuare sui beni demaniali (costituenti il proprio patrimonio) la vigilanza e la corretta e tempestiva manutenzione **garantendo l'incolumità del pubblico**

**transito**, in aperta violazione delle vigenti disposizione di legge.

Infatti, i danni subiti dal dott. Cassisi sono da ascriversi esclusivamente all'assoluta inerzia dell'amministrazione comunale che, con un comportamento tutt'altro che diligente, ha trascurato il controllo del perfetto stato di una strada del suo territorio, omettendo di verificare se la stessa versi in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti, non effettuando la necessaria vigilanza e il controllo in ottemperanza all'obbligo previsto dall'art. 5, r.d. 15/11/1923 n. 2506 e più in generale dell'art. 2051 c.c. (Tribunale Foggia, II, 17/08/2006; Cass. civ., n. 3651/2006), né segnalando le situazioni di pericolo esistenti.

Anzi, l'inadempienza del Comune è ancora più grave essendosi spinta fino al punto di consentire un'alterazione dello stato della cosa di sua proprietà (strada), permettendo la creazione e il mantenimento di un allevamento abusivo (**doc. n. 14**).

Va affermata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. per omessa custodia del bene pubblico, con il conseguente obbligo di risarcire il danno arrecato a terzi, **rientrando negli obblighi istituzionali** della stessa P.A. la **corretta e tempestiva manutenzione ordinaria dei beni demaniali costituenti il proprio patrimonio**.

* * *

Le superiori considerazioni sono troncanti.

Ad ogni modo, occorre precisare che l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade, gravante ex art. 14, c.d.s., sugli Enti proprietari delle stesse (Cass. civ., III, 14/3/2006, n. 5445; 20/2/2006 n. 3651; Pretura Torino 27/1/1997, Carosso c. Comune di Torino), non si risolve "*in un do-*

*vere generico di vigilanza e controllo, ma* [richiede] *il* ***rispetto di precise regole comportamentali*** *che, finalizzate allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione,* ***impongono il controllo tecnico della efficienza*** *delle* ***strade e la segnalazione degli ostacoli*** *alla circolazione, per cui, in caso di danni a terzi per l'inosservanza di tali obblighi di manutenzione sussiste in capo agli enti proprietari colpa specifica ai sensi dell'art. 2043 C.C.»* (Pretura Torino, cit.).

Dalla titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso, deriva il dovere per l'Ente di garantire che tale uso si svolga in **condizioni di normalità** e senza pericolo per gli utenti e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem laedere* (Cass. civ., III, 29/3/1999 n. 2963; 7/12/2005 n. 26977; sez. un., 13/12/2007 n. 26108; Trib. Bari, III, 13/2/2007 n. 407).

È indubbio, infatti, che la P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione, manutenzione e adeguamento delle opere pubbliche, nonché alla vigilanza e al controllo in genere, deve attenersi a norme di comune prudenza. «*Il disattendere anche semplicemente a norme di comune prudenza non può che comportare assunzione di responsabilità ex art. 2043*» (Trib. Milano, 19/10/2001, Cond. Via Dezzi n. 18 c. Com Milano).

Anche sotto tale profilo è evidente, pertanto, la responsabilità dell'odierno convenuto che oltre a non avere vigilato e controllato sui beni di sua proprietà (permettendo la creazione e il mantenimento di un allevamento abusivo che ha alterato l'uso "normale" della cosa pubblica) ha, altresì, colposamente omesso di segnalare lo stato di

pericolo presente nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro.

**2.**

**Sul danno.**

Dalle superiori considerazioni discende il diritto del dott. Cassisi a vedersi corrisposto un risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro per cui è causa.

**2.a.**

**Danni non patrimoniali.**

**1.** Come emerge dalla consulenza tecnica di parte a firma del dott. Francesco Alù, Dirigente medico U.O.C. Medicina Legale dell'Asp. di Caltanissetta, alla quale per brevità si rimanda (**doc. n. 15**), il Dott. Cassisi, a seguito del sinistro occorsogli in data 10/05/2012 ha riportato un **danno biologico del 7%**, una **inabilità temporanea assoluta** di giorni 70, una **inabilità temporanea parziale al 50%** di giorni 40 ed una **inabilità temporanea parziale al 25%** di giorni 20.

Infatti, a seguito dell'incidente *de quo*, l'odierno attore presenta "*esiti stabilizzati di frattura terzo medio-laterale clavicola dx con formazione di callo osseo e consolidamento in modo scomposto (con accavallamento dei monconi discretamente diastasati)*".

La formazione del detto callo osseo deforme determina anche "*disturbi di tipo compressivo sulle strutture nervose dell'arto superiore, con conseguenti parestesie*".

Senza contare che gli esiti di fratture claveari mal consolidati, oltre alla formazione del detto callo osseo deforme, causano una pseudoartrosi che in situazioni di particolare sollecitazione dell'arto interessato (come

accade nella fattispecie sia per la giovane età dell'attore che per la professione dallo stesso svolta, farmacista) potrebbe portare all'intervento chirurgico.

**2.** Inoltre, la mancata "*restituito ad integrum*" della clavicola comporta inevitabilmente "*un conseguente deficit funzionale dell'arto superiore destro*".

È evidente, quindi, la notevole incidenza funzionale che tale stato patologico, oggi presente nell'odierno attore, ha sulla sua attività lavorativa che richiede un uso continuativo e stressogeno dell'arto offeso (dominante), privato a seguito della frattura della forza e della mobilità originaria ("*i movimenti di intrarotazione dell'arto superiore dx sono ridotti di ¼ e riferiti dolenti. Lieve riduzione dei movimenti di extrarotazione...*"; cfr. **doc. n. 15**).

Ciò comporta che il dott. Cassisi, se vorrà mantenere nel tempo una buona funzionalità dell'arto interessato, dovrà sottoporsi a periodici cicli di fisioterapia riabilitativa che comporterà, oltre ad un non indifferente esborso economico, anche un notevole impegno temporale che, considerata la giovane età dello stesso, sarà protratto nel tempo nella consapevolezza delle ormai compromessa integrità fisica.

Senza dire, che il *deficit* funzionale dell'arto dominante destro incide negativamente anche sull'attività sportiva e di svago (tennis e nuoto) che il dott. Cassisi esercitava assiduamente.

Non è da ultimo superfluo evidenziare che la frattura riportata del dott. Cassisi a seguito dell'incidente subito, ha determinato un "*evidente slivellamento della spalla dx rispetto alla controlaterale ... ed un infossa-*

*mento "a scalino" in regione terzo medio-laterale della clavicola dx che appare, oltre che palpabile,* ***visibile ad occhio nudo*** *...".*

Deformità che assume particolare rilevanza in un soggetto quarantenne!

Non v'è dubbio, pertanto, che nel caso di specie debbano essere risarciti all'odierno attore tutti i danni non patrimoniali subiti, quantificabili in **€. 17.394,95** (euro diciassettemila-trecentonovantaquattro//95) o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa.

**2.a**

**Danni patrimoniali.**

**1.** A causa del sinistro *de quo*, il Dott. Cassisi, titolare dell'omonima farmacia sita in Polizzi Generosa, Piazza Umberto I n. 4, è stato costretto, non potendo garantire la sua presenza nella stessa per la lesione riportata e per assicurare lo svolgimento delle attività di sua esclusiva spettanza (es. gestione registro stupefacenti), a nominare, in sua vece, la Dott.ssa Ciotta Carmela Maria Chiara quale direttore responsabile della farmacia dal 29/05/2012 al 30/06/2012 (**docc. nn. 16, 16a,16b**), sopportando un costo ulteriore pari ad **€. 1.812,00** (euro milleottocentododici//00; **doc. n. 17**).

**2.** Inoltre, per tamponare la sua perdurante assenza dalla nominata farmacia, il Dott. Cassisi si è visto altresì costretto a prolungare alla Dott.ssa Geraci Maria Chiara il contratto a tempo determinato (già stipulato per il periodo dal 25/02/2012 al 15/05/2012; **doc. n. 18**) di collaboratore di farmacia fino al 31/05/2012 (**doc. n. 19**), sopportando una

spesa ulteriore pari ad **€. 599,05** (euro cinquecentonovantanove//05; **doc. n. 20**).

**3.** Da ultimo, il dott. Cassisi ha anticipato il costo di tutte le spese mediche (visite specialistiche, esami diagnostici, trattamenti riabilitativi, acquisti farmaci, tutori e bendaggi, etc.; **docc. dal n. 21 al n. 26**) pari ad **€. 194,00** (euro centonovantaquattro//00).

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il dott. Salvatore Cassisi, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, chiede

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,

- ritenere e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'esclusiva responsabilità del Comune di Polizzi Generosa in ordine alla produzione del sinistro in premessa descritto;
- per l'effetto, condannare il Comune di Polizzi Generosa, in persona dei Commissari Straordinari *pro tempore*, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi **€. 20.000,00** (euro ventimila//00) – comprensivi dei danni patrimoniali e non patrimoniali e delle spese mediche sostenute – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dalla data di spettanza fino al soddisfo.
- condannare, altresì, il Comune di Polizzi Generosa, in persona dei Commissari straordinari, alla refusione di tutte le ulteriori, future ed eventuali spese che si renderanno necessarie in corso di causa, con riserva di produrre i relativi documenti giustificativi.

Salvo ogni altro diritto.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e articolare propri mezzi istruttori nel prosieguo del presente giudizio.

Con vittoria di spese competenze e onorari.

Si produce la documentazione di cui all'allegato indice.

Ai sensi di legge, si dichiara che il valore del presente giudizio è pari a €. 20.000,00.

Palermo, 05/11/2013

- **Avv. Adriana Pandolfo** -

**PROCURA**

Io sottoscritto, dott. **Salvatore Cassisi**, nato a delego l'Avv. Adriana Pandolfo ) a rappresentarmi e difendermi in ogni stato e grado del presente giudizio, conferendole ogni più ampio potere di legge. Dichiaro, altresì, che i fatti e le deduzioni di cui al presente atto sono conformi e rispecchiano quanto da me è stato riferito ed è stato richiesto che fosse esposto.

Eleggo domicilio presso il suo studio a Palermo nella Via Francesco Crispi n. 258.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 da me conosciuto.

Palermo, 05/11/2013

F.TO SALVATORE CASSISI

Vera la firma.

F.TO A. PANDOLFO

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

L'anno duemilatredici il giorno del mese di

ad istanza dell'Avv. Adriana Pandolfo, nell'interesse del dott. Salvatore Cassisi, io sott. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche

presso il Tribunale di Termini Imerese, ho notificato il suesteso ricorso, affinché ne abbia scienza e ad ogni effetto di legge, al **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA** (PA), in persona dei Commissari straordinari *pro tempore*, domiciliati per la carica in **Polizzi Generosa (PA), Via Garibaldi n. 13**, consegnandone copia conforme all'originale a mani

COPIA

**U.N.E.P. TERMINI IMERESE**

**Postale**

**Mod. A / 0 | 2013** Cron. **6.803** Dest. **1/1** Data Ric. **07/11/2013**

Trasf. **0,00** Sp.postale **8,55**

Totale specifica: € 11,13

L'Ufficiale Gludiziario

Istante: **DOTT. SALVATORE CASSISI**
Richiedente: **PANDOLFO AVV.ADRIANA**

## Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico suintestato, ho notificato il presente atto a
**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**

**VIA GARIBALDI, 13 - 90028 POLIZZI GENEROSA (PA)**
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di **Termini Imerese.**

Raccomandata N. **763784174782**

*Termini Imerese,* **13/11/2013**

*L'Ufficiale Giudiziario*

UFFICIALE GIUDIZIARIO
Gaspare Ganci

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della 1ª Area Amministrativa-Culturale e dal responsabile della 2ª Area Economico Finanziaria- Personale;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;

Visto l'atto di citazione in data 14/11/2013 prot. n. 11046 dal Signor Dott. Salvatore Cassisi;

Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;

Ritenuto, altresì, che la tutela dell'Ente, nella questione in esame, può essere utilmente affidata all'Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22 Palermo che, sentito per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico;

Visti:

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto comunale
- l'art. 17 del regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia:

**DELIBERA**

Di approvare, così come approva, facendola propria, la proposta di deliberazione presentata dal Presidente della Commissione Straordinaria avente ad oggetto: **Conferimento incarico all'Avv. Claudio Trovato per difendere le ragioni dell'Ente avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese notificato il 14/11/2013 dal Sig. Dott. Salvatore Cassisi** e, per l'effetto:

**di autorizzare** la costituzione in giudizio del Comune di Polizzi Generosa, nella causa civile instaurata dal sig. dott. Salvatore Cassisi con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese notificato in data 14/11/2013, con il patrocinio dell'avv. Adriana Pandolfo;

**di conferire** l'incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio Trovato, con studio in Palermo, via delle Alpi, n. 22, affinché, in nome, per conto e in rappresentanza legale del Comune di Polizzi Generosa, si costituisca tempestivamente nel giudizio in questione e rappresenti le ragioni dell'Ente;

**di prenotare** la somma di € 1.268,80 su cap. 1058/1 del bilancio c.e.

**di demandare** a un Commissario, con i poteri del Sindaco, la sottoscrizione della procura alle liti in favore dell'avv. Claudio Trovato;

Indi, ritenuta la sussistenza delle ragioni di urgenza collegate alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso,

**DICHIARA**

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

**f.to Dr . Baldassare Ingoglia** **f.to Dr. Giuseppe Salvatore Ciarcià** **f.to Dr. Salvatore Di Marca**

**SEGRETARIO COMUNALE**
f.to Dr.Valerio Borruso

**Pubblicata** all'Albo Pretorio on-line il 23/12/2013 e per la durata di giorni 15.

lì_____

Il Messo Comunale
S.P. Giresi

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 23/12/2013 al 07/01/2014 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì _____

IL MESSO COMUNALE ILSEGRETARIO COMUNALE

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 20/12/2013

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa lì 20/12/2013

Il Segretario Comunale
f.to Dr. V. Borruso

COMUNE GENEROSA * Prov. di Palermo * UFFICIO SEGRETERIA

All. C)

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Monica Stocco, all'udienza del 24/02/2016 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2187 dell'anno 2013 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

CASSISI SALVATORE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANDOLFO ADRIANA, con elezione di domicilio in via Francesco Crispi, 258 PALERMO, presso il difensore avv. PANDOLFO ADRIANA

PARTE ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA (C.F. 83000690822), con il patrocinio dell'avv. TROVATO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in V.LE DELLE ALPI, 52 PALERMO, presso il difensore avv. TROVATO CLAUDIO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danno

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi

atti difensivi, ai quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

La vicenda in esame può essere ricostruita, in punto di fatto, sulla scorta della prova testimoniale raccolta nel giudizio e della relazione di servizio dei Vigili Urbani del Comune di Polizzi Generosa del 12.5.2013.

Ed invero dalla deposizione del teste Albanese risulta confermato che, in data 10 maggio 2012, alle ore 15,30 circa, il Cassisi percorreva in bicicletta, in compagnia del sig. Salvatore Albanese, la strada statale S.S. 643 che porta dal centro abitato del Comune di Polizzi Generosa al raccordo con la strada statale S.S. 120, direzione Tremonzelli.

L'attore, mentre percorreva detta strada, al fine di liberare la carreggiata e agevolare il passaggio di un camion, s'immetteva nello svincolo che porta all'area artigianale del Comune di Polizzi Generosa. Imboccato detto svincolo, il Cassisi avvistava, all'improvviso, teso lungo tutta la carreggiata, un filo metallico, non segnalato e non visibile, che ostruiva il passaggio.

Per evitare l'impatto con il cavo, l'attore effettuava una brusca frenata a seguito della quale la propria bicicletta si ribaltava e lo stesso veniva sbalzato di sella, precipitando al suolo.

A causa dell'impatto, l'attore riportava lesioni fisiche per le quali veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Madonna SS dell'Alto.

Le risultanze della prova testimoniale risultano confermate dagli accertamenti contenuti nella relazione di servizio dei Vigili Urbani del comune di Polizzi Generosa del 12.5.2012, ove si fa riferimento alla presenza, nella strada comunale che conduce alla istituenda area artigianale, di una recinzione con fil di ferro, posta a servizio di un'attività di pascolo abusivo.

Così ricostruita la dinamica dei fatti, va rilevato che, ai fini della decisione della presente controversia, risulta necessario esaminare anzitutto la posizione dell'ente locale convenuto.

Ed invero, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte afferma che "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato" (cfr. Cass. 15383 del 2006; Cass., n. 3253 del 2012; Cass., 16542 del 2012).

La Suprema Corte ha chiarito che "La responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta

disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni (nella specie una strada pubblica); tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode".

Il soggetto che invochi la responsabilità delle Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione a danno causato da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare — come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia — l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (Cass. civ., 1° ottobre 2004, n. 19653). Sarà la controparte pubblica (l'Amministrazione Pubblica o l'ente gestore) a dover provare il caso fortuito.

Nel caso di specie, l'esistenza di un potere di custodia da parte del comune convenuto, sulla sede stradale in cui si è verificato il sinistro, non solo non risulta contestata ma appare comprovata dagli atti amministrativi posti in essere dall'ente locale, una volta appresa la notizia dell'incidente.

Ed invero, le attività volte all'accertamento dell' illegittimità della recinzione e alla successione riduzione in pristino dello stato dei luoghi impongono di ritenere certamente esistente una relazione di

disponibilità tra la res e l'ente locale ( cfr. documentazione prodotta nel fascicolo di parte convenuta).

Risulta provata anche l'esistenza di un rapporto di derivazione causale tra le condizioni della strada e gli eventi dannosi oggetto di causa.

Dalla prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio, infatti, è emerso che la manovra di frenata che ha determinato la caduta dell'attore sia stata, a sua volta, provocata dall'avvistamento dell'ostacolo imprevedibile costituito dal filo metallico sospeso su una sede stradale destinata alla libera circolazione dei veicoli.

Non risulta essere stata fornita, invece, la prova, da parte della convenuta, del caso fortuito.

Ed invero, l'apposizione da parte di terzi della rete metallica sulla sede stradale non costituisce, di per sé sola considerata, la conferma dell'esistenza di un fattore causale esterno, oggettivo e imprevedibile, rispetto al quale il demanio stradale sia stato solo occasione e non concausa dell'evento.

Ed invero nessuna prova è stata fornita da parte convenuta sull'attività di controllo e manutenzione sulla sede stradale né risulta dimostrato che la recinzione abusiva fosse stata collocata solo immediatamente prima del sinistro.

La mancata dimostrazione del caso fortuito impone di ritenere comune convenuto responsabile per i danni occorsi all'attore.

Ciò posto, deve essere esaminata la domanda risarcitoria formulata da Cassisi Salvatore.

Occorre, sul punto, rilevare che con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze,

tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c..

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

La decisione sopra richiamata ha, poi, chiarito il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare aredditiuale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni. In altri termini, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Da ciò discende che il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

"E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del cd. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non

patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".

"Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il cd. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo (diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo eleva a danno esistenziale autonomo).

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il cd. danno estetico pacificamente incorpora.

Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.

Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.

Ciò posto, occorre osservare che al fine di valutare il complessivo danno non patrimoniale patito dall'attrice, comprensivo sia della lesione all'integrità psico- fisica in seno dinamico che del dolore

connesso alla patologia sofferta, è necessario fare riferimento ai valori delle tabelle del tribunale di Milano.

Ed invero, il Supremo Collegio ha osservato come le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuizione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano (cfr. Cass. n. 17879/11; Cass. n. 14402/11).

Ciò posto, le lesioni occorse a Cassisi Salvatore hanno provocato un danno all'integrità psicofisica di costui, per la cui quantificazione occorre fare integralmente rinvio alle valutazioni coerenti e lineari del CTU.

Applicando le tabelle milanesi, può ritenersi, in via equitativa, che il danno permanente sia pari a €9.699,00, utilizzando il valore punto € 2.008,14 (determinato tenuto conto delle sofferenze morali)

moltiplicato per la percentuale di invalidità e per il coefficiente relativo all'età del danneggiato.

Va altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inabilità temporanea di giorni 50 (totale) di giorni 50 (parziale al 50%).

Considerata l'età del soggetto, le sue attitudini e le sue abituali occupazioni, per il danno biologico da temporanea si liquida ad equità la somma di euro complessive di € 7200,00 .

In considerazione della natura micropermanente delle lesioni subite e della valutazione, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di tutti i riflessi che le lesioni hanno provocato sul danneggiato, non appare necessario procedere ad un' ulteriore maggiorazione al fine di personalizzare il danno subito.

Risulta altresì congruamente dimostrato il danno patrimoniale per esborsi per spese mediche e per spese di collaborazione nell'attività lavorativa dell'attore pari a € 2605,00.

Si perviene così all'importo complessivo di € € 19.504,00.

Poiché il diritto al conseguimento di tali somme è sorto in capo al danneggiato il giorno del sinistro, va pure risarcito, sempre in via equitativa, il chiesto danno riconducibile al decorso del tempo intervenuto tra quel giorno e il giorno dell'avvenuta liquidazione.

A tale scopo, in conformità all'orientamento accolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n° 1712/95, si può utilizzare il meccanismo dei c.d. "interessi compensativi", che vanno applicati alla suddetta somma rivalutata di anno in anno, sulla base di un saggio d'interesse che nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere individuare nel tasso legale in vigore nel periodo sopra indicato: sicché tali interessi compensativi ammontano euro 1.272,41.

Si perviene così al risultato complessivo di € 20.776,41, oltre interessi legali decorrenti dalla presente decisione e fino al saldo, al cui pagamento va condannato il comune convenuto.

In applicazione del principio della soccombenza, il comune di Polizzi Generosa va condannato a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55 del 2014 , in complessivi euro 4194,00 per onorari di difesa, ed euro 238,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali.

Le spese di CTU, già liquidate in atti, si pongono definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Termini Imerese, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento delle domande proposte in atto di citazione condanna il convenuto al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 20.776,41 oltre interessi legali decorrenti dalla presente decisione e fino al saldo;

condanna il convenuto a rifondere nei confronti dell'attore le spese di lite che si liquidano ai sensi del DM 55 del 2014 , in complessivi euro 4194,00 per onorari di difesa, ed euro 238,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali;

pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico del convenuto;

indica, in relazione al disposto degli artt. 59 lettera d) e 60 T.U. sull'imposta di registro, nella parte convenuta, la parte obbligata, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 24/02/2016 .

Il Giudice

*dott.ssa Monica Stocco*

**esponsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia - Beni demaniali - Responsabilità oggettiva - Inapplicabilità della presunzione quando non sia possibile esercitare la custodia - Responsabilità ex art. 2043 c.c.**

All.1)

*La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, configurabile anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo, e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.*
*La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa: l'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., da valutare comunque in concreto ad opera del giudice; mentre elementi sintomatici della possibilità di custodia del bene sono invece il posizionamento della strada nel perimetro urbano, nonché la qualificazione di autostrada, per natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza.*
*Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità dell'amministrazione per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto; in questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale della strada, fatto di per sé idoneo in linea di principio a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade invece l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali ad esempio la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, esclude la responsabilità dell'amministrazione se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando altrimenti un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato. In ogni caso, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato postulato dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il Giudice renda una pronuncia in base ad una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, id est l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c., laddove la pronuncia si fondi su fatti ritualmente allegati e provati, essendovi solo il divieto di attribuire alla parte un bene della vita diversa da quello richiesto. (Gianluigi Morlini) (riproduzione riservata)*

**Segnalazione del D**

**Il Presidente** dà lettura della proposta.

**Il Cons. Lo Verde,** n.q. di Presidente della commissione bilancio, espone i lavori consiliari ai quali ha partecipato anche il legale dell'ente avv. Claudio Trovato. Trattandosi di una sentenza esecutiva al consiglio non resta che il riconoscimento senza poter entrare nel merito della vicenda che è stata accertata in sede giudiziaria.

**Il Cons. Cascio S.M.** ritiene che il sinistro sia stato causato dall'incuria delle amministrazioni comunali che nel tempo si sono susseguite. In quella zona continuano ad esserci delle insidie che potrebbero causare altri sinistri.

**Il Presidente** fa un excursus dettagliato della vicenda che parte nel lontano 2013 e deposita tutta la documentazione citata che si allega sotto le lettere A)- B)-C)-D). Anche se si tratta di un debito da sentenza ed a quest'assise non resta che il riconoscimento, è necessario evidenziare che se la vicenda fosse stata gestita in modo diversa all'origine non si sarebbe giunti ad un debito di questa portata. Infatti, anche se non è documentalmente dimostrabile, risulta che parte attrice, prima di intentare il contenzioso, aveva cercato una definizione bonaria della controversia a cui non si giunse perché il segretario comunale dell'epoca espresse parere contrario.

Per completezza d'informazione si deve comunicare che su segnalazione della Commissione Straordinaria è stato aperto un procedimento penale e che questa amministrazione comunale si è costituita parte civile.

**Il Cons. D'Ippolito** chiede di verificare se ci siano state delle omissioni nel fatto che non si sia agito immediatamente in rivalsa nei confronti di chi ha collocato quel fil di ferro sulla strada. Ritiene, altresì, necessario che si provveda alla stipula di una polizza assicurativa. Annuncia la propria astensione.

**Il Cons. Dolce** ritiene che la vicenda sia emblematica di come venisse amministrato questo ente. Ritiene, altresì, che si affronti con urgenza la vicenda dell'area artigianale in stato di abbandono.

**L'ass.re Silvestri** comunica che l'amministrazione si è costituita parte civile nel correlato processo penale.

**Il Cons. Borgese** ritiene che la vicenda in trattazione deve essere un campanello d'allarme per l'amministrazione che continua a tenere nell'abbandono e nell'incuria intere zone come, solo per fare qualche esempio, nella zona della Guardiola ed in via Cefalù.

Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, pone ai voti la proposta con l'assistenza continua degli scrutatori

Indi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di che trattasi;

**Visto** il parere tecnico favorevole espresso dal competente Ufficio ed il parere di regolarità contabile;

**Visto** il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL

Con numero **10** voti favorevoli e **3** astenuti (D'Ippolito, Macaluso e Borgese) su n. **13** consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata e seduta, risultato proclamato dal Presidente;

**DELIBERA**

di approvare la proposta recante: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000 Sentenza n. 191/2016 del Tribunale di Termini Imerese.**

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**Il Presidente del Consiglio Comunale**

**Gandolfo Pantina**

**Il Consigliere Anziano** **Il Segretario Comunale**

**Santina Maria Cascio** **Dott. Giovanni Impastato**

Cascio Santina

Pubblicata all'albo pretorio online il 24/10/2016 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale

Salvatore Pietro Giresi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 24/10/2016 al 08/11/2016 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

_____ Dott. _____

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva

☐ perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____ IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____